

## **L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 <sup>(1)</sup>.**

### **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 18 febbraio 1994, n. 15.

(2) Per le norme integrative alla presente legge vedi la L.R. 25 agosto 1997, n. 30. Con [Delib.G.R. 11 luglio 2000, n. 1161](#) sono state approvate le modalità di accesso agli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), ai sensi della presente legge. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 2 novembre 2015, n. 1678](#), la [Delib.G.R. 26 settembre 2016, n. 1549](#), la [Delib.G.R. 9 novembre 2016, n. 1866](#), la Det. reg. 31 maggio 2017, n. 8536, la [Delib.G.R. 16 ottobre 2017, n. 1582](#), la [Delib.G.R. 12 marzo 2018, n. 364](#), la [Delib.G.R. 23 aprile 2018, n. 608](#), la [Delib.G.R. 3 dicembre 2018, n. 2073](#), la [Delib.G.R. 28 gennaio 2019, n. 134](#) e la [Delib.G.R. 4 maggio 2020, n. 430](#).

(3) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

---

## **TITOLO I**

### **Gestione faunistico-venatoria del territorio**

#### **Art. 1** *Finalità <sup>(4)</sup>.*

1. La Regione, con la presente legge, disciplina la gestione, la protezione e il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale e ne regola il prelievo venatorio programmato <sup>(5)</sup>. In particolare la Regione ha cura di creare le condizioni per salvaguardare le specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'*art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*.

2. A tal fine la Regione <sup>(6)</sup>:

a) promuove il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali delle specie autoctone di fauna selvatica viventi sul territorio dell'Emilia-Romagna individuate con la Carta regionale delle vocazioni faunistiche;

b) disciplina l'istituzione e la gestione delle zone di protezione della fauna selvatica che non ricadono in ambiti protetti per effetto di altre leggi;

c) programma le attività di gestione della fauna selvatica e disciplina il controllo dei prelievi negli ambiti territoriali in cui è consentito l'esercizio venatorio <sup>(7)</sup>;

d) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei territori agricoli e forestali, nelle aree urbane, nelle acque interne e negli alvei dei corsi d'acqua;

e) disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali di caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della *legge 11 febbraio 1992, n. 157* <sup>(8)</sup>;

f) promuove l'educazione e la formazione dei cacciatori in materia agro-faunistico-ambientale <sup>(9)</sup>;

g) favorisce l'attuazione di interventi atti a contrastare fenomeni di bracconaggio <sup>(10)</sup>.

3. Nelle disposizioni che seguono, la *legge 11 febbraio 1992, n. 157*, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio» sarà indicata con la denominazione «legge statale».

---

(4) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(5) Periodo così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettere a) e b), L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(6) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(7) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(8) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(9) Lettera aggiunta dall'*art. 1, L.R. 27 luglio 2007, n. 16*.

(10) Lettera aggiunta dall'*art. 1, L.R. 27 luglio 2007, n. 16*.

---

## **TITOLO I**

### **Capo I - Pianificazione faunistico-venatoria regionale**

#### **Art. 2**

*Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat <sup>(11)</sup>.*

1. La Regione promuove attività di sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario delle

organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale <sup>(12)</sup>.

2. La Regione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, promuove iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione.

3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dalla Regione in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia, con i titolari delle aziende faunistico-venatorie e con gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali <sup>(13)</sup>.

4. La Regione coordina la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. A tal fine istituisce nell'ambito del servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche <sup>(14)</sup>.

5. L'Osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l'I.S.P.R.A., con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con altri enti di ricerca e consulenza nazionali e regionali, e con i Servizi faunistici di altre Regioni <sup>(15)</sup>.

5-bis. La Regione promuove interventi di ricerca, sperimentazione, censimento, formazione, informazione, divulgazione, nonché progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di importanza comunitaria secondo le Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Per realizzare le suddette attività la Regione può inoltre concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri definiti dalla Giunta regionale <sup>(16)</sup>.

(11) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(12) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(13) Comma modificato dapprima dall'*art. 2, L.R. 27 luglio 2007, n. 16* e poi così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.* Il testo precedente era così formulato: «3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.), dalla Regione e dalle Province, in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia e con i titolari delle aziende faunistico-venatorie.».

(14) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.* Il testo precedente era così formulato: «4. La Regione promuove, in collaborazione con i competenti Servizi delle Province, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. Esprime, altresì, pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o il ripristino degli habitat naturali e seminaturali e degli agroecosistemi. A tal fine istituisce nell'ambito del Servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche.».

(15) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(16) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

---

### **Art. 3**

#### *Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria <sup>(17)</sup>.*

01. La Regione, ai sensi dell'*art. 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13* ("Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione, nonché tutte le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria <sup>(18)</sup>.

1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione faunistico-venatoria:

a) la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio;

b) il piano faunistico-venatorio regionale <sup>(19)</sup>;

c) [il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori] <sup>(20)</sup>;

d) [i piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi annuali degli interventi] <sup>(21)</sup>;

e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla *L.R. 17 febbraio 2005, n. 6* <sup>(22)</sup>.

2. [L'insieme degli atti di cui al comma 1 costituisce il piano faunistico-venatorio regionale] <sup>(23)</sup>.

---

**(17)** Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere

l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera a)*, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(19) Lettera così sostituita dall'*art. 3, comma 1, lettera b)*, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «b) gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale;».

(20) Lettera soppressa dall'*art. 3, comma 1, lettera c)*, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(21) Lettera soppressa dall'*art. 3, comma 1, lettera c)*, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(22) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi così modificata dall'*art. 3, L.R. 27 luglio 2007, n. 16*.

(23) Comma dapprima modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000 e poi abrogato dall'*art. 3, comma 1, lettera d)*, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## **Art. 4**

### *Carta regionale delle vocazioni faunistiche* <sup>(24)</sup> <sup>(25)</sup>.

1. L'Assemblea legislativa su proposta della Giunta e sentito l'I.S.P.R.A., approva la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e provvede al suo periodico aggiornamento <sup>(26)</sup>.

2. La Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio è articolata in zone altitudinali e, per ognuna di esse, indica la relativa vocazione faunistica e le specie tipiche ivi presenti.



(24) Ai sensi del punto 1), [Delib.G.R. 3 dicembre 2012, n. 1856](#) è stato approvato l'aggiornamento della Carta delle vocazioni faunistiche di cui al presente articolo. Vedi, anche, la [Delib.Ass.Legisl. 16 gennaio 2013, n. 103](#).

(25) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(26) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 5**

### *Piano faunistico-venatorio regionale* <sup>(27)</sup> <sup>(28)</sup>.

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla [legge 6 febbraio 2006, n. 66](#) (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale <sup>(29)</sup> <sup>(30)</sup>.

1-bis. [Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale individua per ogni Provincia, la superficie agro-silvo-pastorale sulla base della quale calcolare gli indici di densità venatoria di cui all'art. 8] <sup>(31)</sup>.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale riguarda in particolare <sup>(32)</sup>:



- a) la individuazione dei comprensori faunistici omogenei <sup>(33)</sup>;
- b) l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art. 18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento naturale o la reimmissione sino alla densità ottimale compatibile con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo, e gli interventi tecnici di gestione faunistica <sup>(34)</sup>;
- c) l'individuazione degli interventi tecnici di gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge statale <sup>(35)</sup>;
- d) la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ai sensi dei capi III, IV e V ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione <sup>(36)</sup>;
- e) [i criteri di massima per la determinazione dei contributi previsti dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione] <sup>(37)</sup>;
- f) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;
- g) i contenuti per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli addetti alla vigilanza e alle attività gestionali nelle zone di protezione e negli ambiti territoriali per la caccia programmata <sup>(38)</sup>;
- h) i criteri per la immissione integrativa di specie di fauna selvatica di interesse venatorio in ciascun comprensorio faunistico omogeneo.

2-bis. Il piano faunistico-venatorio regionale costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione dei programmi annuali di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende Venatorie <sup>(39)</sup>.

2-ter. Il piano faunistico-venatorio regionale approvato è pubblicizzato a cura della Regione per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT) <sup>(40)</sup>.

---

(27) Rubrica così sostituita dall'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.».

(28) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(29) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 4, L.R. 12 luglio 2002, n. 15 e dall'*art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. II Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei criteri della programmazione faunistico - venatoria di cui al comma 11 dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della Carte regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale definisce i criteri per l'individuazione della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia e della superficie agro-silvo-pastorale sulla base della quale calcolare gli indici di densità venatoria di cui all'art. 8.». I commi 1 e 1-bis sostituivano l'originario comma 1 per effetto dell'*art. 3, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(30) Vedi, anche, il punto 1, *Delib.G.R. 30 ottobre 2023, n. 1866*.

(31) I commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'*art. 3, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000. Successivamente il presente comma è stato soppresso dall'*art. 5, comma 5, L.R. 12 luglio 2002, n. 15* Il testo dell'originario comma 1 era il seguente: «1. Il Consiglio regionale, sulla base dei criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11 dell'*art. 10* della legge statale, se e in quanto emanati, e con riferimento alle indicazioni contenute nella Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali su proposta della Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni venatorie e le associazioni di protezione ambientale riconosciute.».

(32) Alinea così sostituito dall'*art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «2. Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:».

(33) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(34) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(35) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 1, lettera f), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(36) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 1, lettera g), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(37) Lettera abrogata dall'*art. 5, comma 1, lettera h), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(38) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lettera i), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(39) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera l), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(40) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera l), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## **Art. 6**

*Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori* <sup>(41) (42) (43)</sup>.

[1. La Giunta regionale approva il piano finanziario per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori.

2. Il piano finanziario, con riferimento alla superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie delle zone di protezione già costituite, al numero dei cacciatori con residenza venatoria e alle catture tecniche compiute nel quinquennio precedente, stabilisce:

a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la realizzazione degli interventi programmati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 della legge statale ed al comma 4 dell'art. 23 della stessa legge;

b) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle zone di protezione;

c) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili perché prodotti da specie non cacciabili o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria;

c-bis) le risorse da assegnare alle Province per la realizzazione di progetti sperimentali promossi dalla Regione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani <sup>(44)</sup>.

### 3. Il piano finanziario stabilisce inoltre:

a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la concessione dei contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge statale;

b) le risorse necessarie ai finanziamenti straordinari per interventi di miglioramento ambientale di interesse interprovinciale;

c) le risorse necessarie al finanziamento delle attività di censimento, ricerca, informazione e formazione di interesse regionale esercitate direttamente o affidate ad enti ed associazioni <sup>(45)</sup>.

3-bis. La Regione può concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri stabiliti nel piano finanziario di cui al comma 1, per la realizzazione di attività rientranti nella lettera c), del comma 3 <sup>(46)</sup>.

4. La Giunta regionale redige entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria e sulle attività di vigilanza e la presenta al Consiglio regionale, corredata da eventuali proposte di modifica ed integrazioni del piano finanziario].

---

(42) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 1° marzo 2004, n. 344*.

(41) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(43) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(44) Lettera aggiunta dall'*art. 34, comma 1, L.R. 20 dicembre 2013, n. 28*, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 54 della medesima legge*).

(45) Lettera così modificata dall'*art. 4, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(46) Comma aggiunto dall'*art. 4, L.R. 27 luglio 2007, n. 16*.

---

## **Art. 7**

### *Piani faunistico-venatori provinciali* <sup>(47)</sup> <sup>(48)</sup>.

[1. Le Province, sentite le Comunità montane, entro centoventi giorni dalla adozione degli indirizzi di cui al comma 1 dell'*art. 5* approvano i propri piani faunistico venatori. Le Province garantiscono la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, degli enti di gestione dei parchi operanti nell'ambito provinciale, delle associazioni di protezione ambientale e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (E.N.P.A.) alla formazione dei piani faunistico-venatori provinciali.

2. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale, sono articolati per comprensori faunistici omogenei ed hanno i contenuti indicati dal comma 8 dell'*art. 10* della legge statale e dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistico-venatoria, nonché dalla *legge 6 febbraio 2006, n. 66* (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) <sup>(49)</sup>.

3. I piani faunistico - venatori provinciali sono approvati previo parere della Regione di conformità alle indicazioni contenute negli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'*art. 3*. Il parere va espresso entro e non oltre sessanta giorni. Nelle more dell'espressione del parere il termine di cui al comma 1 è sospeso <sup>(50)</sup>.

4. Il piano faunistico-venatorio provinciale approvato è pubblicizzato a cura della Provincia per le finalità di cui al

comma 3 dell'art. 15 della legge statale e depositato nelle segreterie della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati per la libera consultazione. Dell'approvazione è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Qualora le Province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede, previa diffida, la Giunta regionale in via sostitutiva.

6. Con le procedure di cui al presente articolo e nei termini ivi indicati le Province provvedono alle variazioni dei propri piani faunistico-venatori].

---

(47) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(48) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(49) Comma così modificato dall'art. 5, L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(50) Comma così sostituito dall'art. 5, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, a decorrere dal 1° aprile 2000. Il testo originario era così formulato: «3. I piani faunistico-venatori provinciali sono approvati su conforme parere della Giunta regionale che si esprime sulla loro conformità alle indicazioni contenute negli atti del piano faunistico-venatorio regionale. Nelle more dell'espressione del parere il termine di cui al comma 1 è sospeso. Il parere va espresso entro e non oltre sessanta giorni.».



**Art. 8***Densità venatoria* <sup>(51)</sup> <sup>(52)</sup>.

1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale determina annualmente l'indice di densità venatoria programmata, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile <sup>(53)</sup>.

---

(51) Con *Delib.G.R. 13 febbraio 2001, n. 143*, con *Delib.G.R. 3 marzo 2008, n. 251*, con *Delib.G.R. 8 marzo 2010, n. 491*, con *Delib.G.R. 20 febbraio 2012, n. 172*, con *Delib.G.R. 25 febbraio 2013, n. 190*, con *Delib.G.R. 17 febbraio 2014, n. 184*, con *Delib.G.R. 27 febbraio 2015, n. 196* e con *Delib.G.R. 7 marzo 2016, n. 311* sono stati individuati gli indici di densità venatoria rispettivamente, per la stagione venatoria 2001/2002, per la stagione venatoria 2008/2009, per la stagione venatoria 2010/2011, per la stagione venatoria 2012/2013, per la stagione venatoria 2013/2014, per la stagione venatoria 2014/2015, per la stagione venatoria 2015/2016 e per la stagione venatoria 2016/2017. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 9 febbraio 2004, n. 184*, la *Delib.G.R. 11 febbraio 2019, n. 232*, la *Delib.G.R. 23 marzo 2020, n. 235*, la *Delib.G.R. 1° febbraio 2021, n. 143*, la *Delib.G.R. 7 marzo 2022, n. 320*, la *Delib.G.R. 28 febbraio 2023, n. 279* e la *Delib.G.R. 26 febbraio 2024, n. 331*.

(52) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(53) Il presente comma, già modificato dall'*art. 6, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000 e sostituito dall'*art. 6, L.R. 27 luglio 2007, n. 16*, è stato poi così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. Per ogni ambito

territoriale di caccia la Giunta regionale, sentito il parere delle Province e dell'I.N.F.S., che devono esprimersi entro trenta giorni, determina: a) l'indice di densità venatoria programmata; b) l'indice massimo delle presenze compatibili per la caccia nei terreni umidi e nelle località interessate al passo delle principali specie migratorie; c) l'indice massimo delle presenze extraregionali.».

---

## **Art. 9**

### *Programmi faunistico-venatori annuali* <sup>(54)</sup> <sup>(55)</sup>.

[1. All'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali si provvede con programmi annuali degli interventi.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province, in conformità con il piano faunistico-venatorio provinciale, approvano e trasmettono alla Regione il programma annuale degli interventi faunistico-venatori per l'esercizio successivo con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.

3. La Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, provvede al finanziamento dei programmi provinciali annuali].

---

(54) Articolo dapprima sostituito dall'[art. 7, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi abrogato dall'[art. 58, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Programmi faunistico-venatori annuali. 1. All'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali si provvede con programmi annuali degli interventi.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Provincia, in conformità con il piano faunistico-venatorio provinciale, approva e trasmette alla Regione il programma annuale degli interventi faunistico-venatori per l'esercizio successivo, con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.

3. Il programma annuale degli interventi faunistico-venatori è corredato da una relazione illustrativa sulle attività di gestione svolte. Tale relazione comprende, in particolare, i dati sulle catture di fauna per finalità tecniche e sull'andamento della stagione venatoria, nonché i risultati di indagini e censimenti.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, in conformità agli indirizzi del piano faunistico-venatorio regionale, provvede al finanziamento dei programmi provinciali annuali.».

(55) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

---

## **Art. 10**

### *Consultazione sugli atti della Regione* <sup>(56)</sup> <sup>(57)</sup>.

1. La Regione sottopone tutti i principali atti di programmazione al Comitato di consultazione di cui all'*art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015*, alle associazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute, all'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) e ai coordinamenti degli ATC ed acquisisce il parere dell'ISPRA. Per la elaborazione delle norme, delle direttive, la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati <sup>(58)</sup>.

2. La Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI <sup>(59)</sup>.

(56) Rubrica così modificata dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(57) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(58) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.* Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione consulta tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale regionali riconosciute e l'Ente nazionale cinofili italiani (E.N.C.I.) ed acquisisce il parere dell'I.N.F.S. su tutti i principali atti di programmazione. Per la elaborazione delle norme, delle direttive e dei programmi faunistico-venatori la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.».

(59) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.* Il testo precedente era così formulato: «2. La Provincia, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede ad istituire una Commissione consultiva, espressione di tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ed operanti sul territorio e dell'E.N.C.I.».

---

## TITOLO I

### Capo II - Miglioramento degli habitat naturali e salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali

## Art. 11

### *Ripristino e creazione dei biotopi* <sup>(60)</sup>.

1. La Regione attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuove il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con particolare riferimento alla [Direttiva 2009/147/CE](#) sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla [Direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica <sup>(61)</sup>.

2. Gli enti che operano nel settore ambientale ed agricolo, nel predisporre gli strumenti di pianificazione o gestione del territorio di propria competenza, tengono conto dell'esigenza di provvedere al ripristino o alla creazione di biotopi, in particolare nelle pertinenze idrauliche dei fiumi e dei canali.

---

(60) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(61) Comma dapprima sostituito dall'[art. 8, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi dall'[art. 8, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#). Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione e le province, attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuovono il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con particolare riferimento alla [Direttiva 79/409/CEE](#) sulla conservazione degli uccelli selvatici e

alla *Direttiva 92/43/CEE* relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.».

---

## Art. 12

### *Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici* <sup>(62)</sup>.

1. La Regione, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio regionale, nel quadro degli orientamenti della Politica agricola comunitaria (PAC), con particolare riferimento ai programmi di attuazione dello sviluppo rurale, promuove l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica <sup>(63)</sup>.

2. La Regione individua altresì, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, i criteri per la determinazione dei contributi previsti dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione <sup>(64)</sup>.

3. La Regione può definire intese con le organizzazioni professionali agricole e con gli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) per riconoscere ai proprietari o conduttori dei fondi rustici, compresi nelle zone di protezione destinate all'incremento di specie di interesse naturalistico o venatorio, che collaborano alla gestione della fauna, compensi forfettari per i capi catturati o censiti <sup>(65)</sup>.

---

(62) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di



presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(63) Comma dapprima modificato dall'art. 7, L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. La Provincia, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio e nel quadro degli orientamenti della politica agricola comunitaria (P.A.C) con particolare riferimento ai programmi zionali agro-ambientali ed ai programmi di attuazione dello Sviluppo rurale ai sensi del regolamento CE n. 1698/2005, promuove l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica.».

(64) Comma modificato dapprima dall'*art. 9, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «2. La Provincia, sulla base del piano finanziario regionale e dei programmi annuali e di intervento, concorre a finanziare, in particolare a norma del comma 4 dell'art. 23 e del comma 1 dell'art. 15 della legge statale:

a) salvaguardia e recupero degli ambienti idonei al rifugio della fauna selvatica (mantenimento delle aree boscate); creazione e mantenimento di siepi ed alberatura; restauro e mantenimento dei maceri, dei laghetti collinari e delle fonti di abbeveramento della fauna);

b) coltivazioni a perdere per l'alimentazione delle specie selvatiche di interesse gestionale; esecuzione delle operazioni di sfalcio dei foraggi e di controllo della vegetazione erbacea spontanea con tempi e modalità che consentano la riproduzione della fauna;

c) collaborazioni operative: tabellamenti, difesa preventiva e catture di selvaggina negli ambiti protetti, salvaguardia dei nidi e dei nuovi nati, protezione dei riproduttori nel periodo invernale;



- d) impianto e manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
- e) adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale e con la salvaguardia dell'ambiente naturale;
- f) progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di importanza comunitaria secondo le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.».

(65) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

### **Art. 13**

*Utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia* <sup>(66)</sup> <sup>(67)</sup>.

1. La Regione, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge statale, con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale, di conservazione della specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione "faunistico-venatoria" causata dalla presenza e dal prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati <sup>(68)</sup>.

2. La Giunta regionale determina annualmente la quota parte degli introiti risultanti dalle tasse di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio destinati a finanziare gli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale <sup>(69)</sup>.

3. [Le Province possono erogare direttamente i contributi agli aventi diritto, oppure possono istituire appositi fondi provinciali la cui gestione è affidata, tramite convenzione, alle

organizzazioni professionali agricole riconosciute e presenti sul territorio] <sup>(70)</sup>.

4. [Il proprietario o conduttore di fondo rustico che intenda finalizzare il proprio contributo alla valorizzazione ambientale di cui al comma 1 demanda, tramite delega, all'organo di gestione del fondo di cui al comma 3 la realizzazione di appositi progetti di carattere agro-faunistico ambientale] <sup>(71)</sup>.

---

(66) Vedi, al riguardo, quanto previsto dai punti 2 e 3, [Delib.G.R. 19 settembre 2017, n. 1365](#) e dai punti 1 e 2 [Delib.G.R. 22 maggio 2023, n. 830](#).

(67) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(68) Comma così sostituito dapprima dall'[art. 10, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi dall'[art. 10, comma 1, lettera a\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#). Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione determina i criteri per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale, con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale di cui all'art. 12, di conservazione delle specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione «faunistico-venatoria» causata dalla presenza e dal prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'esterno dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.».

(69) Comma così modificato dall'[art. 10, comma 1, lettera b\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(70) Comma abrogato dall'[art. 10, comma 1, lettera c\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(71) Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## **Art. 14**

### *Tutela delle attività agricole <sup>(72)</sup>.*

1. La Regione d'intesa con le organizzazioni professionali agricole e sentiti i Consigli direttivi degli A.T.C., individua le tipologie di colture e di allevamento bisognose di protezione ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della legge statale e le conseguenti zone di divieto dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni a coltivazione intensiva o specializzata. In detti terreni può effettuarsi esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento, previo consenso del proprietario o del conduttore <sup>(73)</sup>.

---

(72) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(73) Comma dapprima modificato dall'art. 11, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi dall'art. 8, L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e, infine, dall'art. 11, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## **Art. 15**

### *Fondi agricoli sottratti all'attività venatoria <sup>(74)</sup> <sup>(75)</sup>.*

1. Il proprietario o conduttore che a norma del comma 3 dell'art. 15 della legge statale intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare richiesta motivata alla Regione entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico oppure, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo <sup>(76)</sup>.
2. La Regione, entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento motivato si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se non ostacola il piano faunistico-venatorio e nei casi di esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica ovvero di attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale <sup>(77)</sup>.
3. In presenza di attività di rilevante interesse ambientale la domanda deve essere corredata dal piano di ripristino o mantenimento ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie incluse nell'*allegato I della Direttiva 2009/147/CE*, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni <sup>(78)</sup>.

---

(74) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 novembre 2018, n. 1869*.

(75) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(76) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera a), *L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(77) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera a), *L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(78) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

---

(giurisprudenza)

## **Art. 16**

*Controllo delle specie di fauna selvatica* <sup>(79)</sup> <sup>(80)</sup>.

1. La Regione ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali <sup>(81)</sup>.

2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli *articoli 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6* <sup>(82)</sup>.

3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'*art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015*. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna <sup>(83)</sup> <sup>(84)</sup>.

4. [Qualora l'I.N.F.S. verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può attivare piani di controllo. A tal fine individua le

specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 della legge statale] <sup>(85)</sup>.

5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazioni di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.

6. Per finalità di ricerca scientifica, la Regione o gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali per i territori di competenza, sentito il parere dell'ISPRA, possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche <sup>(86)</sup>.

6-bis. La Regione rilascia, su parere dell'I.S.P.R.A., specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale <sup>(87)</sup>.

6-ter. [Per la specie Nutria «Myocastor Coypus» le province predispongono piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione, avvalendosi di operatori autorizzati] <sup>(88)</sup>.

6-quater. [Le Province possono altresì predisporre piani di controllo per prevenire i danni provocati dal Piccione di città (Columba livia forma domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico] <sup>(89)</sup>.

7. [Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9] <sup>(90)</sup>.

---

(79) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 22 novembre 2021, n. 1973](#) e la [Delib.G.R. 4 dicembre 2023, n. 2131](#).

(80) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o



frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(81) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(82) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.* Il testo precedente era così formulato: «2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, sentito l'I.N.F.S., ed essere attuati dal personale del parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso, come previsto dal comma 6 dell'*art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,* e dal comma 2 dell'*art. 7 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11,* come sostituito dall'*art. 5 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.*».

(83) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.* Il testo precedente era così formulato: «3. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia ed essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'*art. 19 della legge statale* o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici.».

(84) Vedi, anche, la Det. reg. 14 luglio 2020, n. 12016 e la *Delib.G.R. 24 agosto 2020, n. 1062.*

(85) Comma abrogato dall'*art. 13, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(86) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.* Il testo precedente era così



formulato: «6. Per finalità di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere dell'I.N.F.S., possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.».

(87) Comma aggiunto dapprima dall'[art. 12, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi così modificato dall'[art. 13, comma 1, lettera e\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(88) Comma aggiunto dall'[art. 12, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi abrogato dall'[art. 13, comma 1, lettera f\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(89) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi abrogato dall'[art. 13, comma 1, lettera f\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(90) Comma abrogato dall'[art. 13, comma 1, lettera f\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

---

### **Art. 16-bis**

*Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta* <sup>(91)</sup> <sup>(92)</sup>.

1. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge statale spetta alla Regione <sup>(93)</sup>.

---

(91) Articolo aggiunto dall'[art. 13, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000.

(92) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere

l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(93) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## **Art. 17**

### *Danni alle attività agricole* <sup>(94)</sup> <sup>(95)</sup> <sup>(96)</sup>.

1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico:

a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi <sup>(97)</sup>;

b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all'articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture <sup>(98)</sup>;

c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale, nonché dei titolari delle altre strutture territoriali private di cui al capo V, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;

d) della Regione, qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio <sup>(99)</sup>.

2. La Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni <sup>(100)</sup>:

a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lettera d);

b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse <sup>(101)</sup>.

3. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti <sup>(102)</sup>.

3-bis. [La Regione promuove la realizzazione di progetti sperimentali tesi all'introduzione negli allevamenti zootecnici di specifiche misure di prevenzione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani. A tal fine la Giunta regionale approva un piano di intervento che definisce criteri e modalità di attuazione nonché di assegnazione delle risorse, nell'ambito del quale può essere prevista anche l'erogazione da parte delle Province di contributi in regime de minimis ai sensi delle disposizioni europee nel settore agricolo] <sup>(103)</sup>.

3-ter. Non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di prevenzione relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia <sup>(104)</sup>.

---

(94) Articolo così sostituito dall'*art. 14, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000 (vedi, anche, l'art. 1, L.R. 20 settembre 2002, n. 23), poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Danni alle attività agricole. 1. Gli oneri per il contributo al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica sono a carico:

- a) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione, anche se in gestione convenzionata;
- b) degli ambiti territoriali di caccia qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi;
- c) dei titolari delle strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
- d) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
- e) dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile di cui all'art. 45, qualora siano provocati nei fondi ricompresi in tali zone.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo.».

(95) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 26 settembre 2016, n. 1548](#), la [Delib.G.R. 11 settembre 2017, n. 1330](#), il punto 2, [Delib.G.R. 23 aprile 2018, n. 607](#) e il punto 2, [Delib.G.R. 5 agosto 2019, n. 1360](#).

(96) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(97) Lettera così sostituita dall'art. 10, L.R. 27 luglio 2007, n. 16. Il testo originario era così formulato: «a) degli ambiti territoriali di caccia qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;».

(98) Lettera così sostituita dall'art. 10, L.R. 27 luglio 2007, n. 16. Il testo originario era così formulato: «b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'art. 41 e delle aziende venatorie di cui all'art. 43, qualora si siano prodotti, ad opera delle specie cacciabili ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;».

(99) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(100) Alinea così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(101) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(102) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste dall'art. 18, comma 1.».

(103) Comma dapprima aggiunto dall'art. 34, comma 2, L.R. 20 dicembre 2013, n. 28, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54 della medesima legge), e poi abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(104) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 28 luglio 2022, n. 9, a decorrere dal 30 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

---

(giurisprudenza)

## **Art. 18**

*Fondo per i danni* <sup>(105) (106) (107)</sup>.

[1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale

istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.

2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai contributi per la prevenzione dei danni a carico delle province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli àmbiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell'articolo 17 viene assegnata e ripartita alle Province sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'andamento dei danni negli esercizi finanziari pregressi e con l'obiettivo della riduzione dei medesimi, ed entro i limiti di disponibilità di cui all'articolo 17, comma 3 <sup>(108)</sup>.

2-bis. La Giunta regionale, nell'ambito dei criteri e delle finalità di prevenzione ed indennizzo dei danni di cui al comma 2, stabilisce altresì i criteri e le modalità di utilizzo delle eventuali risorse già erogate dalla Regione e residue alle Province a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al medesimo comma 2 <sup>(109)</sup>.

2-ter. La Regione esercita attività di coordinamento e supporto alle Province in merito all'attività di accertamento dei danni e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, anche al fine di monitorare l'efficacia delle attività realizzate e il razionale e corretto impiego delle somme assegnate. La Giunta regionale nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 individua, in esito ai risultati del monitoraggio effettuato, meccanismi di ridefinizione dei riparti annuali a valere sugli esercizi finanziari successivi] <sup>(110)</sup>.

---

(105) Con *Delib.G.R. 19 dicembre 2000, n. 2338*, con *Delib.G.R. 20 ottobre 2003, n. 2015*, con *Delib.G.R. 7 novembre 2011, n. 1592* e con *Delib.G.R. 28 ottobre 2013, n. 1515* sono state emanate le direttive vincolanti relative alle modalità di funzionamento del fondo, di cui al presente articolo.



(106) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 15, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e dall'*art. 5, comma 2, L.R. 12 luglio 2002, n. 15*, è stato successivamente abrogato dall'*art. 58, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era il seguente: «Art. 18. Fondo per i danni. 1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'*art. 17*, con riferimento alle zone di protezione di cui all'*art. 19*, gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma 1 dell'*art. 26* della legge statale. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'*art. 17* e alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo, con riferimento ai parchi, alle riserve naturali e alle aree contigue dove non è consentito l'esercizio venatorio, ivi compresi gli interventi di prevenzione, gravano sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale previsto dall'*art. 64*; la loro entità è determinata con legge regionale, di approvazione del bilancio di previsione. 2. Delle risorse previste dal comma 1, una quota viene preventivamente ripartita fra le province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate, mentre la restante quota viene ripartita a conguaglio delle spese per i contributi per l'indennizzo dei danni di cui all'*art. 17, comma 2, lettere a) e b)*.». Per l'anno 2002, ai sensi dell'*art. 1, L.R. 20 settembre 2002, n. 23*, continua ad applicarsi il presente articolo nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della suddetta L.R. n. 15/2002.

(107) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(108) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 1, L.R. 26 luglio 2011, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 32* della stessa legge).



(109) Il presente comma, aggiunto dall'*art. 25, comma 2, L.R. 26 luglio 2011, n. 10*, è stato poi così sostituito dall'*art. 21, comma 1, L.R. 25 luglio 2013, n. 9*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2- bis. Le Province utilizzano le eventuali risorse residuanti a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al comma 2 per realizzare azioni ed interventi di prevenzione.».

(110) Comma aggiunto dall'*art. 25, comma 2, L.R. 26 luglio 2011, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 32* della stessa legge).

---

## TITOLO I

### Capo III - Zone di protezione della fauna

#### Art. 19

*Zone di protezione della fauna selvatica* <sup>(111)</sup> <sup>(112)</sup>.

1. Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale <sup>(113)</sup>.

2. Le zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C) sono destinate a:

a) incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone;

b) favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;

c) determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui;

d) consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli A.T.C. o il reinsediamento in altre zone di protezione <sup>(114)</sup>.

3. I centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica, con finalità di ricerca, sperimentazione e ripopolamento, sono insediati in aree delimitate naturalmente e destinati a produrre esemplari a scopo di ripopolamento o studio, preservandone il processo fisiologico e la naturale selvatichezza.

4. L'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale. L'estensione delle zone di protezione è rapportata alle esigenze di attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, entro i limiti complessivi di superficie indicati ai sensi della lett. d) del comma 2 dell'art. 5 della presente legge e del comma 3 dell'art. 10 della legge statale. Nella percentuale di territorio destinato alla protezione della fauna sono comprese anche le zone di rifugio, i fondi sottratti alla caccia a norma dei commi 4 e 8 dell'art. 15 della legge statale ed i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni <sup>(115)</sup>.

5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei comuni, la data di deposito. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali <sup>(116) (117)</sup>.

6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, con le modalità, indicate al comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla Regione, entro settanta giorni dalla data di deposito di cui al comma 5. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Regione provvede alla

istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio <sup>(118)</sup> <sup>(119)</sup>.

7. La Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 mediante <sup>(120)</sup>:

a) la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale;

b) l'assistenza tecnica <sup>(121)</sup>;

c) la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni <sup>(122)</sup>;

d) gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate;

e) la disciplina per l'accesso all'oasi.

[Le oasi costituite all'interno dei parchi sono gestite dai rispettivi enti parco] <sup>(123)</sup> <sup>(124)</sup>.

7-bis. Le Province e la Città metropolitana di Bologna assicurano tramite il proprio personale le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo <sup>(125)</sup> <sup>(126)</sup>.

8. La Regione in vista di particolari ed eccezionali necessità faunistiche scientificamente accertate, previo parere dell'I.S.P.R.A., può disporre coattivamente, in deroga alle procedure previste dal presente articolo, l'istituzione, la modifica o la revoca di zone di protezione anche oltre i limiti di superficie previsti dalla legge statale <sup>(127)</sup>.

9. Il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici <sup>(128)</sup>.

(111) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 8 aprile 2019, n. 557](#), la [Delib.G.R. 24 agosto 2020, n. 1061](#), la Delb.G.R. 1° agosto 2022, n. 1340 e la [Delib.G.R. 26 febbraio 2024, n. 323](#).

(112) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(113) Comma così modificato dall'[art. 16, comma 1, lettera a\), L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000 e dall'[art. 16, comma 1, lettera a\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(114) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 dicembre 2022, n. 2350](#) e la [Delib.G.R. 28 febbraio 2023, n. 278](#).

(115) Comma così modificato dall'[art. 16, comma 1, lettera a\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(116) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L.R. 4 maggio 2001, n. 13](#). Il testo originario era così formulato: «5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, pubblicazione per estratto nel Foglio degli annunci legali della Provincia nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali.».

(117) Vedi, anche il punto 5, [Delib.G.R. 2 aprile 2020, n. 290](#).

(118) Comma dapprima sostituito dall'[art. 1, comma 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 13](#) e poi così modificato dall'[art. 16, comma 1, lettera b\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#). Il testo precedente era il seguente: «6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata,

con le modalità indicate al comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla Provincia, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul Foglio degli annunci legali della Provincia. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Provincia provvede alla istituzione della zona di protezione. La Provincia può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio.».

(119) Vedi, anche il punto 5, [Delib.G.R. 2 aprile 2020, n. 290](#).

(120) Alinea così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera c), [L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(121) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera d), [L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(122) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera b), [L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000.

(123) Periodo abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera c), [L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000.

(124) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il punto 3, [Delib.G.R. 27 dicembre 2022, n. 2350](#).

(125) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera e), [L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(126) Vedi, anche, il punto 4, [Delib.G.R. 27 dicembre 2022, n. 2350](#).

(127) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera f), [L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(128) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, [L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000.

## **Art. 20**

*Gestione faunistica nei parchi e nelle riserve naturali* <sup>(129)</sup> <sup>(130)</sup>.

[1. Nei parchi e nelle riserve naturali l'attività venatoria è vietata ad eccezione delle aree contigue di cui all'[art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), e della [L.R. 2 aprile 1988, n. 11](#), come modificata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40, concernente la disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali.

2. Nei parchi e nelle riserve naturali sono consentiti solo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.

3. Al fine di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica del territorio regionale, i prelievi, gli abbattimenti e le immissioni di fauna selvatica all'interno dei parchi devono avvenire nel rispetto della Carta regionale delle vocazioni faunistiche ed in raccordo con la pianificazione faunistica del territorio].

---

<sup>(129)</sup> Articolo abrogato dall'[art. 71, comma 1, L.R. 17 febbraio 2005, n. 6](#).

<sup>(130)</sup> Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

---

## **Art. 21**

*Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai parchi* <sup>(131)</sup> <sup>(132)</sup>.

[1. Nelle aree contigue ai parchi l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, nel rispetto dei limiti particolari stabiliti con apposito regolamento proposto dall'ente di gestione del parco e approvato dalla Provincia.

2. I piani, i programmi e le misure di disciplina della caccia relative alle aree contigue oggetto del regolamento sono definiti dalle Province territorialmente interessate d'intesa con l'ente di gestione del parco.

3. L'ente competente alla gestione, ai sensi della lett. f) del comma 1 dell'*art. 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394*, può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria].

---

(131) Articolo abrogato dall'*art. 71, comma 1, L.R. 17 febbraio 2005, n. 6*.

(132) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

---

## **Art. 22**

### *Zone di rifugio* <sup>(133)</sup> <sup>(134)</sup> <sup>(135)</sup>,

1. La Regione, anche su proposta degli A.T.C., può istituire zone di rifugio dove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia. L'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni <sup>(136)</sup>:



a) istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

b) sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo <sup>(137)</sup>.

2. Alla istituzione delle zone di rifugio la Regione provvede in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19. Il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole <sup>(138)</sup>.

3. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati.

---

(133) Per il rinnovo delle zone di rifugio disposte dal presente articolo, vedi i punti 1, 2 e 3, [Delib.G.R. 24 agosto 2021, n. 1341](#).

(134) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 1° agosto 2022, n. 1340](#), la [Delib.G.R. 1° agosto 2022, n. 1341](#), il punto 5, [Delib.G.R. 27 dicembre 2022, n. 2350](#) e il punto 5, [Delib.G.R. 28 febbraio 2023, n. 278](#).

(135) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(136) Alinea così modificato dall'[art. 17, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(137) Vedi, anche, i punti 2 e 3, [Delib.G.R. 2 novembre 2022, n. 1833](#).

(138) Comma modificato dapprima dall'[art. 49, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi dall'[art. 17, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

---

### **Art. 22-bis**

*Aree di rispetto all'interno degli ambiti territoriali di caccia* <sup>(139)</sup> <sup>(140)</sup>.

1. Al solo fine di garantire una particolare tutela a popolazioni di fauna selvatica, gli organismi direttivi degli A.T.C. possono istituire mediante i programmi annuali di cui all'art. 33, comma 1, aree di rispetto. In tali aree, tabellate a cura dell'A.T.C., l'esercizio venatorio può essere vietato ad una o a più specie o stabilito secondo modalità più restrittive rispetto al restante territorio dell'A.T.C., per una durata sufficiente a consentire un'efficace tutela e comunque per almeno una stagione venatoria. La superficie di tali aree di rispetto non può superare complessivamente il dieci per cento della superficie.

2. In tali aree i danni di cui all'art. 17 sono a carico degli ambiti territoriali di caccia, ad esclusione di quelli provocati dalle specie protette.

---

(139) Articolo aggiunto dall'[art. 17, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000.

(140) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

---

## Art. 23

### *Gestione delle zone di protezione* <sup>(141)</sup>.

1. La Regione provvede alla gestione delle zone di protezione previste dalla legge statale anche a mezzo di Commissioni tecniche da essa istituite ovvero affidandola agli A.T.C. o alle associazioni di protezione ambientale, o delle organizzazioni professionali agricole tramite apposite convenzioni <sup>(142)</sup>.
2. [Per la realizzazione degli interventi di gestione delle zone di protezione la Provincia attua le relative previsioni di spesa] <sup>(143)</sup>.
3. Non possono far parte delle Commissioni di gestione di cui al comma 1 coloro che siano incorsi, nei precedenti cinque anni, nelle sanzioni di cui all'art. 30 e alle lettere a), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 31 della legge statale.

---

(141) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(142) Comma così modificato dapprima dall'art. 11, L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi dall'art. *18, comma 1, lettera a)*, L.R. *26 febbraio 2016, n. 1*.

(143) Comma abrogato dall'art. *18, comma 1, lettera b)*, L.R. *26 febbraio 2016, n. 1*.

---

## Art. 24

### *Tabelle di segnalazione delle zone protette* <sup>(144)</sup> <sup>(145)</sup>.

1. I confini delle zone di protezione della fauna di cui al presente Capo sono delimitati con tabelle esenti da tasse, di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di protezione, poste a una distanza di non più di duecento metri l'una dall'altra. Le tabelle possono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi l'opportunità.
2. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su galleggianti ancorati al fondo e devono emergere almeno cinquanta centimetri dal livello dell'acqua <sup>(146)</sup>.
3. Quando il confine coincide con un corso d'acqua, l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da consentire alla fauna selvatica di abbeverarsi rimanendo nell'area protetta.

---

(144) Vedi, anche, il punto 2, [Delib.G.R. 27 dicembre 2022, n. 2350](#).

(145) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(146) Comma così modificato dall'[art. 18, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000.

---

## **Art. 25**

*Utilizzazione del demanio regionale a fini faunistici* <sup>(147)</sup> <sup>(148)</sup>.

1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è definita dalla Giunta regionale, sentito l'ISPRA <sup>(149)</sup>.

---

(147) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(148) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 3 luglio 2023, n. 1141*.

(149) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è stabilita dalla Giunta regionale, sentito l'I.N.F.S., su richiesta della Provincia territorialmente interessata.».

---

## **Art. 26**

### *Controllo sanitario della fauna selvatica* <sup>(150)</sup>.

1. La fauna selvatica, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni <sup>(151)</sup>. Il sindaco può disporre ulteriori e motivati controlli sanitari avvalendosi del supporto tecnico dell'Azienda unità sanitaria locale di riferimento <sup>(152)</sup>.

2. Prima delle catture di fauna selvatica stanziale da destinare al ripopolamento, la Regione concorda con le Unità sanitarie locali territorialmente competenti forme di controllo veterinario

atte a consentire la valutazione della situazione sanitaria delle zoocenosi nelle zone protette <sup>(153)</sup>.

3. [Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli Istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'I.N.F.S.] <sup>(154)</sup>.

4. Copia dei referti viene trasmessa alla Regione <sup>(155)</sup>.

5. In caso di epizoozia, la Regione, sentito il Servizio veterinario delle Unità sanitarie locali interessate, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico <sup>(156)</sup>.

6. [La Provincia comunica immediatamente ai competenti Servizi regionali ed all'I.N.F.S. le situazioni rilevate ed i provvedimenti adottati] <sup>(157)</sup>.

6-bis. La Regione emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna <sup>(158)</sup> <sup>(159)</sup>.

6-ter. Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi. Le attività di raccolta e trasporto possono essere realizzate, previa convenzione, anche da organizzazioni di volontariato con finalità statutarie compatibili iscritte al registro di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera b](#)), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#)) e alla specifica disciplina regionale <sup>(160)</sup> <sup>(161)</sup>.

6-quater. La Regione provvede a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, definendo specifiche modalità per l'esecuzione delle attività <sup>(162)</sup> <sup>(163)</sup>.

6-quinquies. I contenuti delle convenzioni saranno definiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;

b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;

c) devono essere stipulate apposite assicurazioni in favore dei volontari aderenti;

c-bis) le prestazioni, oggetto di rimborso, sono limitate per ciascun capo appartenente alle specie espressamente individuate, ad un periodo massimo di quattro mesi dal suo ingresso nel centro <sup>(164)</sup>;

d) tra gli oneri a carico della Regione, oltre alle spese ammesse a rimborso, comprensive di eventuale quota parte delle spese generali connesse alle attività oggetto di convenzione, devono figurare i costi relativi alle coperture assicurative <sup>(165)</sup> <sup>(166)</sup> <sup>(167)</sup>.

6-sexies. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono il coordinamento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria. Per tali attività trova applicazione l'[articolo 73, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13](#) (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città



metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) <sup>(168)</sup> <sup>(169)</sup>.

---

(150) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(151) Periodo così modificato dall'*art. 49, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(152) Periodo aggiunto dall'*art. 12, L.R. 27 luglio 2007, n. 16*.

(153) Comma così modificato dapprima dall'*art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi dall'*art. 20, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(154) Comma abrogato dall'*art. 49, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo.

(155) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(156) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(157) Comma abrogato dall'*art. 20, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(158) Comma aggiunto dall'*art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(159) Con *Delib.G.R. 28 dicembre 2001, n. 2966* sono state approvate le direttive in ordine a quanto previsto dal presente comma.

(160) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 3, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 13](#) e poi così sostituito dall'[art. 42, comma 1, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25](#), a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 57, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «6-ter. Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente e con le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) con finalità statutarie compatibili, per attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi alle strutture deputate alla successiva cura, riabilitazione e liberazione.».

(161) Vedi, anche, il punto 2, [Delib.G.R. 20 dicembre 2017, n. 2150](#), la [Delib.G.R. 29 ottobre 2018, n. 1807](#), la [Delib.G.R. 22 novembre 2021, n. 1976](#) e la [Delib.G.R. 30 ottobre 2023, n. 1864](#).

(162) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 13](#), a decorrere dal 30 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 16, comma 1, della medesima legge](#)).

(163) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 3 ottobre 2016, n. 1578](#), la [Delib.G.R. 6 febbraio 2017, n. 120](#), la [Delib.G.R. 17 novembre 2017, n. 1848](#), la [Delib.G.R. 20 dicembre 2017, n. 2150](#), la [Delib.G.R. 29 ottobre 2018, n. 1807](#), la [Delib.G.R. 11 novembre 2019, n. 1940](#), la [Delib.G.R. 22 novembre 2021, n. 1976](#) e la [Delib.G.R. 30 ottobre 2023, n. 1864](#).

(164) Lettera aggiunta dall'[art. 42, comma 2, L.R. 27 dicembre 2017, n. 25](#), a decorrere dal 28 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 57, comma 1, della medesima legge](#)).

(165) Lettera così sostituita dall'*art. 38, comma 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 39, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative.».

(166) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 13*, a decorrere dal 30 luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

(167) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 6 febbraio 2017, n. 120*, la *Delib.G.R. 17 novembre 2017, n. 1848*, la *Delib.G.R. 20 dicembre 2017, n. 2150*, la *Delib.G.R. 29 ottobre 2018, n. 1807*, la *Delib.G.R. 11 novembre 2019, n. 1940*, la *Delib.G.R. 22 novembre 2021, n. 1976* e la *Delib.G.R. 30 ottobre 2023, n. 1864*.

(168) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, L.R. 6 novembre 2019, n. 23*, a decorrere dal 7 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

(169) Vedi, anche, l'*art. 10, comma 2, L.R. 6 novembre 2019, n. 23*.

---

## **Art. 27**

*Immissioni, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento* <sup>(170)</sup> <sup>(171)</sup>.

1. La Regione approva annualmente un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione nonché di eventuali immissioni integrative e catture da attuare nelle oasi, per garantire un rapporto equilibrato fra le diverse specie <sup>(172)</sup>.

2. Le catture e le immissioni nelle oasi di protezione e nei parchi regionali sono effettuate nel rispetto del piano

faunistico-venatorio regionale. Sono ammessi prelievi di specie di fauna selvatica la cui presenza determini situazioni di squilibrio nelle zoocenosi o danni rilevanti alle produzioni agricole od al patrimonio forestale <sup>(173)</sup>.

3. Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da allevamenti, possono essere compiute dal Consigli direttivo dell'A.T.C., ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, dell'azienda agriturismo-venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano faunistico-venatorio regionale e nei limiti dei rispettivi programmi annuali approvati dalla Regione <sup>(174)</sup>.

4. Non possono essere compiute immissioni e catture di specie selvatiche se non previa autorizzazione della Regione <sup>(175)</sup>.

5. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentirne la sopravvivenza e la riproduzione e ad evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.

6. Delle operazioni di immissioni è redatto apposito verbale che, corredato dalla relativa certificazione veterinaria, costituisce titolo necessario a dimostrare i ripopolamenti effettuati.

---

**(170)** Rubrica così modificata dall'*art. 49, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

**(171)** Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(172) Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(173) Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(174) Comma così modificato dapprima dall'art. 13, L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi dall'art. 21, comma 1, lettere a) e b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(175) Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## **Art. 28**

### *Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta <sup>(176)</sup> <sup>(177)</sup>.*

[1. Negli ambiti di cui all'art. 27 si stabilisce quanto segue:

a) per le specie di fauna non cacciabili viene escluso l'abbattimento, mentre possono essere consentite catture e forme di allontanamento dai luoghi di danno temuto;

b) gli animali catturati appartenenti alle specie non cacciabili vengono liberati in località ritenute idonee e, comunque, tali da non suscitare eventuali danni;

c) gli animali catturati appartenenti alle specie cacciabili, quando non possono essere liberati a scopo di ripopolamento o quando vengono abbattuti, possono essere ceduti anche per scopi alimentari, con obbligo della certificazione sanitaria; qualora appartengano alle specie utilizzabili come richiami vivi nell'esercizio venatorio da appostamento, possono altresì essere assegnati dalla Provincia ai cacciatori che li richiedano, ad integrazione del fabbisogno di cui al comma 1 dell'art. 54;

d) gli animali appartenenti alle specie particolarmente protette menzionati all'art. 2 della legge statale possono essere esclusivamente oggetto di cattura per fini scientifici e di studio,

sentito l'I.N.F.S. Devono essere quanto prima rimessi in libertà in ambienti ritenuti idonei;

e) la scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti spetta alla Provincia].

---

(176) Articolo abrogato dall'*art. 49, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(177) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

---

## **Art. 29**

*Salvaguardia dei nidi e dei nuovi nati* <sup>(178)</sup> <sup>(179)</sup>.

1. È fatto divieto a chiunque di manipolare, prelevare, detenere o vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica con particolare riferimento ai piccoli di ungulati <sup>(180)</sup>.

2. Chi raccoglie uova e nuovi nati di fauna per salvarli da sicura distruzione o morte deve darne comunicazione entro e non oltre ventiquattro ore al competente Ufficio regionale o ad una guardia venatoria o all'organismo di gestione delle zone di protezione o degli A.T.C., affinché provvedano agli opportuni interventi di tutela <sup>(181)</sup>.

---

(178) Rubrica così modificata dall'*art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.



(179) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(180) Comma così sostituito dall'*art. 20, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000. Il testo originario era così formulato: «1. È fatto divieto a chiunque di prelevare, detenere o vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica.».

(181) Comma così modificato dall'*art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

---

## TITOLO I

### Capo IV - Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori

*(giurisprudenza)*

#### Art. 30

*Perimetrazione degli Ambiti territoriali di caccia  
(A.T.C.) <sup>(182)</sup> <sup>(183)</sup>.*

1. La Regione, sentiti il Comitato di consultazione di cui all'*art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015*, le Commissioni consultive di cui al comma 2 dell'*art. 10*, sentiti i commi interessati definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, di cui all'*art. 14, comma 1 della legge statale*, con riferimento <sup>(184)</sup>:

a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;



b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;

c) alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio regionale <sup>(185)</sup>.

2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza del piano faunistico-venatorio regionale, entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali <sup>(186)</sup> <sup>(187)</sup>.

3. La perimetrazione tiene conto dell'esigenza di conservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali <sup>(188)</sup>.

4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli obiettivi regionali della pianificazione faunistico-venatoria <sup>(189)</sup>.

5. Gli A.T.C., al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Regione per l'approvazione <sup>(190)</sup> <sup>(191)</sup>.

6. I confini degli A.T.C. sono indicati con tabelle esenti da tasse, di colore arancione, collocate nei punti di discontinuità delle opere, quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li delimitano, e nelle aree di accesso.

7. Il tabellamento degli A.T.C. è effettuato a cura del Consiglio direttivo dell'A.T.C. stesso ed è controllato dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna nell'ambito delle attività di vigilanza <sup>(192)</sup>.

8. In caso di modifiche della perimetrazione dell'ATC, la Regione nomina entro trenta giorni il Consiglio direttivo con le procedure definite nell'articolo 32, che provvede ad assumere tutti gli atti necessari a recepire le modifiche intervenute <sup>(193)</sup>.

---

(182) Articolo così sostituito dall'*art. 21, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era il seguente: «Art. 30. Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.). 1. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico-venatorio provinciale, la Provincia, sentite le organizzazioni professionali agricole e la Commissione di cui all'art. 10, definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia con riferimento:

- a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;
- b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;
- c) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale.

2. Ogni A.T.C. è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La prima perimetrazione ha carattere sperimentale e può essere modificata entro il 31 gennaio 1995 quando ne sia rilevata l'opportunità tecnica, oppure su richiesta del Comitato direttivo dell'A.T.C. motivata da esigenze gestionali. In seguito la perimetrazione degli A.T.C. è soggetta a revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani faunistico-venatori provinciali e con le stesse modalità previste per la prima perimetrazione.

3. Nella perimetrazione e nella organizzazione della gestione degli A.T.C. si deve tenere conto della esigenza di conservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali di dimensione interprovinciale. Gli A.T.C. comprendenti territori di più province sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province contigue.

4. I confini degli A.T.C. sono indicati con tabelle esenti da tasse, di colore arancione, collocate nei punti di discontinuità delle opere, quali strade, canali e ferrovie, o dei confini naturali che li delimitano e nelle aree di accesso.

5. Il tabellamento degli A.T.C. è effettuato a cura del Comitato direttivo dell'A.T.C. stesso ed è controllato dalla Provincia.».

(183) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(184) Alinea così modificato dapprima dall'art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi dall'*art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(185) Lettera così modificata dall'*art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(186) Comma così sostituito dall'*art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «2. Ogni A.T.C. è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli A.T.C. è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani faunistico-venatori provinciali, entro trenta giorni dall'approvazione degli stessi, e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali.».

(187) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 10 dicembre 2018, n. 2141*.

(188) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(189) Comma modificato dapprima dall'art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi così sostituito dall'*art. 23, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il

testo precedente era così formulato: «4. Gli A.T.C. hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.».

(190) Comma così modificato dall'*art. 23, comma 1, lettera f)*, *L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(191) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 16 maggio 2022, n. 759* e la *Delib.G.R. 22 maggio 2023, n. 803*.

(192) Comma così modificato dapprima dall'*art. 14, comma 1, lettera c)*, *L.R. 27 luglio 2007, n. 16* e poi dall'*art. 23, comma 1, lettera g)*, *L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(193) Comma aggiunto dapprima dall'*art. 14, comma 1, lettera d)*, *L.R. 27 luglio 2007, n. 16* e poi così modificato dall'*art. 23, comma 1, lettera f)*, *L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

---

## **Art. 31**

### *Ambiti territoriali di caccia* <sup>(194)</sup> <sup>(195)</sup>.

1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo della Regione <sup>(196)</sup>.

---

(194) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 22, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 15, L.R. 27 luglio 2007, n. 16*. Il testo precedente così disponeva: « Art. 31. Ambiti

territoriali di caccia. 1. Gli A.T.C. sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.

2. Le attività di interesse pubblico di cui al comma 1 sono svolte sotto il controllo della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

3. Lo statuto dell'A.T.C. disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione [vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 12 dicembre 2000, n. 2258](#)]:

- a) la composizione del Comitato direttivo;
- b) le modalità di rappresentanza dei componenti l'assemblea;
- c) la durata in carica, non superiore ad anni cinque, del Comitato direttivo, del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti;
- d) le modalità per la elezione degli organi;
- e) le attribuzioni e modalità di funzionamento degli organi;
- f) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonché le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;
- g) le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti del Comitato direttivo.

4. L'assemblea dell'A.T.C., entro sessanta giorni dall'emanazione delle direttive di cui al comma 3, approva lo statuto o provvede al suo adeguamento. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto o dal suo adeguamento si procede, se necessario, all'elezione del nuovo Comitato direttivo. In tal caso il Comitato direttivo in essere resta in carica fino alla elezione del nuovo.

5. Qualora gli adempimenti di cui al comma 4, non vengano espletati nei termini previsti, provvede la Provincia territorialmente competente, ai sensi del comma 6.

6. In caso di gravi violazioni delle prescrizioni di legge o di inadempienza ai compiti di cui al comma 1, o alla disciplina regionale di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'art. 35, accertate nell'attività degli organi dell'A.T.C., il Presidente della Provincia prevalente per territorio nomina un Commissario per l'espletamento dei compiti affidatigli. Il Commissario, inoltre, entro sessanta giorni dal suo insediamento, dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi dell'A.T.C. Il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo responsabile delle violazioni non sono ridesignabili.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto dell'A.T.C., si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili.».

(195) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(196) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo e la vigilanza della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.».

---

## **Art. 32**

### *Organi dell'A.T.C.* <sup>(197)</sup>.

1. Sono organi dell'ATC:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'*articolo 13 della legge n. 349/1986* residenti nei comuni inclusi nell'ATC;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

## 2. Il Consiglio direttivo dell'ATC è composto:

- a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio;
- b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio;
- c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio;
- d) per il 20% dai rappresentanti della Regione <sup>(198)</sup>.

3. I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La Regione, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentito il Comitato di consultazione di cui all'*art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015*, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo <sup>(199)</sup>.

4. I rappresentanti delle Associazioni devono essere iscritti alle stesse. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole devono risiedere o essere conduttori di fondi agricoli in un comune compreso nell'ATC. I rappresentanti delle associazioni venatorie devono essere iscritti all'ATC. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella Regione in cui è compreso l'ATC. I



rappresentanti della Regione devono essere in possesso di specifiche competenze <sup>(200)</sup>.

5. All'Assemblea spettano i compiti di controllo e programmazione, ed in particolare:

a) adozione del bilancio di previsione annuale;

b) approvazione conto consuntivo;

c) approvazione dello statuto e relative modifiche;

d) approvazione dei regolamenti per l'organizzazione delle funzioni di cui all'articolo 33.

6. L'Assemblea dell'ATC può provvedere all'elezione di un'Assemblea di delegati, in rappresentanza della base assembleare e proporzionata alla sua composizione, nei limiti previsti dallo statuto. Lo statuto, nel disciplinare le modalità di elezione, terrà conto della necessità di garantire a ciascuna componente assembleare di cui al comma 1, lettera c) la rappresentanza nell'Assemblea dei delegati. In tale ipotesi all'Assemblea dei delegati sono demandati tutti i compiti dell'Assemblea <sup>(201)</sup>.

---

(197) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(198) Lettera così modificata dall'*art. 25, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(199) Comma così sostituito dall'*art. 25, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «3. I membri del Consiglio direttivo vengono

designati dalle associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La Regione, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentito il Comitato di consultazione di cui all'[art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015](#), entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo.».

(200) Comma così modificato dall'[art. 25, comma 1, lettera c\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(201) Il presente articolo, già sostituito dall'[art. 23, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000, è stato poi nuovamente così sostituito dall'[art. 16, L.R. 27 luglio 2007, n. 16](#). Il testo precedente era così formulato: « Art. 32. Organi dell'ATC. 1. Sono organi dell'A.T.C.:

a) Il Presidente;

b) il Comitato direttivo;

c) l'assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'A.T.C. e degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'[art. 13 della legge n. 349/1986](#) residenti nei comuni inclusi nell'A.T.C.;

d) il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti deve essere iscritto all'Albo dei revisori contabili.

2. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. è composto:

a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio;

b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio;

- c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio;
- d) per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente interessata.

3. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e della Provincia devono risiedere in un Comune compreso nell'A.T.C. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella Provincia in cui è compreso l'A.T.C. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle componenti di cui al comma precedente, gli statuti degli A.T.C. stabiliscono che i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale non siano in possesso del tesserino di cui all'art. 49, fatta salva l'esigenza di completare la composizione del Comitato direttivo.

4. In caso di modifica della perimetrazione dell'A.T.C., la Provincia nomina entro trenta giorni un Comitato direttivo provvisorio su designazione dei soggetti di cui al comma 2.».

---

### **Art. 32-bis** *Statuto dell'ATC* <sup>(202)</sup>.

1. Lo statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione:

- a) il numero dei componenti il Consiglio direttivo, nel rispetto delle percentuali previste dall'articolo 32, comma 2;

- b) le modalità per la designazione dei rappresentanti le associazioni;

- c) le modalità di elezione dell'Assemblea dei delegati, se prevista, in applicazione dell'articolo 32, comma 6, e la definizione del numero dei delegati;

- d) le modalità ed i requisiti per la nomina del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;

e) la durata in carica non superiore ai cinque anni del Consiglio direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;

f) le modalità di funzionamento degli organi degli ATC e le relative competenze;

g) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonché gli obblighi, i criteri e le modalità di partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC;

h) le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;

i) le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo.

2. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al comma 1 o a seguito di specifiche modifiche, l'Assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento dello Statuto. L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della Regione del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate direttive <sup>(203)</sup>.

3. Qualora gli adempimenti di cui al comma 2 non vengano espletati nei termini previsti, provvede la Regione <sup>(204)</sup>.

4. Lo statuto, entro 30 giorni dall'approvazione, è inviato per il controllo preventivo di legittimità alla Regione di riferimento, che può richiedere modifiche o integrazioni nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, se la Regione non ne pronuncia con provvedimento motivato l'annullamento, lo statuto diviene esecutivo <sup>(205)</sup>.

5. Compete altresì alla Regione il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dall'Assemblea <sup>(206)</sup>.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto dell'ATC si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili <sup>(207)</sup>.

(202) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(203) Comma così sostituito dall'*art. 26, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «2. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al comma 1, l'Assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento dello statuto. L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della Provincia del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate direttive.».

(204) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(205) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(206) Comma così modificato dall'*art. 26, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(207) Articolo aggiunto dall'*art. 17, L.R. 27 luglio 2007, n. 16*.

---

### **Art. 32-ter**

#### *Controllo sostitutivo* <sup>(208)</sup> <sup>(209)</sup>.

1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'art. 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'art. 35, comma 1, la Regione diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro sessanta giorni. Qualora il Consiglio direttivo non

adempia entro i termini, la Regione provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, la Regione provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati <sup>(210)</sup>.

---

(208) Articolo aggiunto dall'art. 18, L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(209) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(210) Comma così sostituito dall'art. *27, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'articolo 35, comma 1, la Provincia diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro 60 giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Provincia provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.».

---

**Art. 33**  
*Compiti dell'A.T.C. <sup>(211)</sup>.*

1. Gli ATC approvano programmi annuali di gestione in conformità del piano faunistico-venatorio regionale avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare <sup>(212)</sup>:

a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;

b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;

c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole;

d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche.

Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalla Regione posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie <sup>(213)</sup>.

In caso di avversità atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.

2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Regione che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio regionale. In caso di difformità, la Regione può richiederne la revisione <sup>(214)</sup>.

3. I Consigli direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui all'articolo 14, comma 11, della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.

4. I Consigli direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta,



conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi dell'articolo 35, comma 1.

5. I Consigli direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.

6. Il Consiglio direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli ATC e gli eventuali riconoscimenti.

7. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura minima e massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il Consiglio direttivo stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, al fine di garantire le risorse necessarie a realizzare le attività previste al comma 5. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello statuto, sul conto corrente intestato al Consiglio direttivo dell'ATC. L'ATC non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge <sup>(215)</sup>.

8. Gli ATC si dotano di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo provinciali.

9. Gli ATC possono concorrere, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti l'Assemblea, alle attività di protezione civile, iscrivendosi alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall'[articolo 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1](#) (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).

10. I Consigli direttivi dell'ATC favoriscono e promuovono la formazione culturale in campo faunistico-venatorio degli iscritti.

11. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Consiglio direttivo dell'ATC annualmente può

proporre alla Regione ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti <sup>(216)</sup>:

- a) le modalità di esercizio della caccia;
- b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili <sup>(217)</sup>;
- c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
- d) i periodi e gli orari di caccia;
- e) il caniere giornaliero e stagionale per specie.

12. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio di cui all'articolo 50 <sup>(218)</sup> <sup>(219)</sup>.

---

[\(211\)](#) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

[\(212\)](#) Alinea così modificato dall'[art. 28, comma 1, lettera a\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

[\(213\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 28, comma 1, lettera b\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

[\(214\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 28, comma 1, lettera c\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#). Il testo precedente era così formulato: «2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Provincia, che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la Provincia può richiederne la revisione.».

[\(215\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 febbraio 2011, n. 211](#).

(216) Alinea così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(217) Ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 2 marzo 2009, n. 1 la limitazione di cui alla presente lettera (per le stagioni venatorie 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012, come prevede l'art. 12 della stessa legge) non si applica alle specie appartenenti all'avifauna migratoria, per le quali valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale.

(218) Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(219) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 24, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, a decorrere dal 1° aprile 2000 (vedi, anche, il comma 5 dell'art. 49 della stessa legge), è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 19, L.R. 27 luglio 2007, n. 16. Il testo precedente così disponeva: « Art. 33. Compiti dell'ATC. 1. Gli A.T.C. redigono programmi annuali di attività che contemplano in particolare:

- a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
- b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
- c) la difesa delle colture;
- d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio forme di caccia specifiche.

Negli A.T.C. non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle province posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.

2. Gli A.T.C. trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia che ne controlla la

conformità al piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la Provincia può richiederne la revisione.

3. I Comitati direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui al comma 11 dell'art. 14 della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.

4. I Comitati direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi del comma 1 dell'art. 35.

5. I Comitati direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.

6. Il Comitato direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli A.T.C. ed i riconoscimenti dovuti a compenso delle prestazioni.

7. La Regione entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il Comitato direttivo stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'A.T.C. che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello statuto, sul conto corrente intestato al Comitato direttivo dell'A.T.C. L'A.T.C. non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.

8. Gli A.T.C., per l'espletamento di attività di servizio, possono dotarsi di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo, anche comuni.

9. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Comitato direttivo dell'A.T.C., entro quindici giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:

- a) le modalità di esercizio della caccia;
- b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
- c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
- d) i periodi e gli orari di caccia;
- e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.

10. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui al comma 2 dell'art. 50».

---

### **Art. 33-bis**

#### *Conferenza degli ATC <sup>(220)</sup> <sup>(221)</sup>.*

1. Al fine di armonizzare l'attività di gestione faunistico-venatoria degli ATC sul territorio regionale, è istituita la Conferenza degli ATC.

2. La Conferenza è convocata dalla Regione con cadenza almeno annuale ed è costituita dai Presidenti degli ATC o loro delegati.

3. La Conferenza è la sede di confronto sull'attività gestionale degli ATC, di verifica sulle modalità di applicazione della legge e delle direttive, con funzioni di proposta su iniziative formative e informative di livello regionale.

4. La partecipazione alla Conferenza è senza oneri per la Regione.

(220) Articolo aggiunto dall'art. 20, L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(221) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

---

### **Art. 34**

*Opzione sulla forma di caccia prescelta* <sup>(222)</sup>.

1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva a norma del comma 5 dell'art. 12 della legge statale ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non fa pervenire alla Regione richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale <sup>(223)</sup>.
2. L'opzione per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale deve essere presentata esclusivamente da coloro che intendono esercitare la caccia da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi.
3. Il cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio deve comunicare la propria opzione alla Regione di residenza entro trenta giorni dalla data di detto conseguimento <sup>(224)</sup>.

---

(222) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di

presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(223) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(224) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## Art. 35

*Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli A.T.C.* <sup>(225)</sup>.

1. La Regione disciplina quantità, tempi e modi di accesso dei cacciatori agli A.T.C., fermi restando i criteri indicati al presente articolo e agli articoli 36, 36-bis e 37 <sup>(226)</sup>.

2. Il Consiglio direttivo dell'A.T.C. è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità indicato dalla Regione per ciascun A.T.C. con apposito provvedimento, avvalendosi a tal fine del sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni <sup>(227)</sup>.

3. Il cacciatore residente in Emilia-Romagna ha diritto di essere iscritto all'A.T.C. in cui ha la residenza anagrafica, oppure all'A.T.C. in cui sia stato consecutivamente iscritto nelle due stagioni venatorie 1998/1999 e 1999/2000 <sup>(228)</sup>.

4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono assegnati dal Consiglio direttivo dell'A.T.C. ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità <sup>(229)</sup>:

a) residenti nella Provincia o Città metropolitana di Bologna <sup>(230)</sup>;

b) residenti negli A.T.C. dell'Emilia-Romagna con più alta densità venatoria <sup>(231)</sup>;

c) residenti nella Regione;



d) residenti in altre regioni;

e) italiani residenti all'estero e stranieri <sup>(232)</sup>.

---

(225) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(226) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 febbraio 2011, n. 211*.

(227) Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lettere a) e b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(228) Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lettera c), L.R. 27 luglio 2007, n. 16. In pari tempo la lettera d) del medesimo comma ha incomprensibilmente sostituito il riferimento «1998-2000» con il riferimento «1998-1999», tenuto conto che il primo riferimento risulta errato (in quanto non contenuto nel testo) mentre il secondo (quello sostitutivo) è già presente.

(229) Alinea così modificato dall'art. 21, comma 1, lettera e), L.R. 27 luglio 2007, n. 16

(230) Lettera così modificata dall'art. 30, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(231) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 1° febbraio 2021, n. 143*.

(232) Articolo così sostituito dall'art. 25, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 49 della stessa legge. Il testo originario così disponeva: «Art. 35. Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli A.T.C. 1. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. è tenuto a soddisfare

le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità indicato dalla Regione per ciascun A.T.C. con apposito provvedimento.

2. Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all'A.T.C. in cui ha la residenza anagrafica o sia proprietario di fondi agricoli o sia stato iscritto per almeno due anni. A questi limitati fini, in sede di prima applicazione della presente legge, la iscrizione ai territori per la gestione sociale della caccia (T.G.S.C.), disciplinati dagli artt. 40 e seguenti della L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, è equiparata alla iscrizione all'A.T.C.

3. Il titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia senza uso di richiami vivi ed i suoi sostituti hanno diritto di essere iscritti all'A.T.C. in cui è compreso l'appostamento.

4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono assegnati dal Comitato direttivo dell'A.T.C. ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:

a) residenti nella provincia;

b) residenti nelle province dell'Emilia-Romagna a più alta densità venatoria, indicate dalla Regione;

c) residenti nella regione;

d) residenti in altre regioni;

e) italiani residenti all'estero e stranieri.

5. In ogni A.T.C. il Comitato direttivo può ammettere inoltre, secondo le priorità indicate al comma 4, un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria indicata dalla Regione quando siano accertate, sulla base di appositi censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole.».

---

## Art. 36

### *Modalità di iscrizione* <sup>(233)</sup>.

1. Il cacciatore avente diritto ai sensi del comma 3 dell'art. 35, presenta la domanda di iscrizione al Consiglio direttivo dell'A.T.C. L'iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore non rinunci entro il termine indicato nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1 <sup>(234)</sup>. Il cacciatore che intenda iscriversi ad un A.T.C. diverso da quello di residenza, presenta domanda al Consiglio direttivo dell'A.T.C. prescelto <sup>(235)</sup>. Il Consiglio direttivo, soddisfatte le esigenze dei cacciatori aventi diritto ai sensi dell'art. 35, comma 3, attribuisce i residui posti disponibili ai cacciatori che hanno fatto richiesta di iscrizione all'A.T.C. come primo ambito territoriale di caccia, nel rispetto delle priorità previste all'art. 35, comma 4 <sup>(236)</sup>.

2. [L'elenco dei cacciatori iscritti viene trasmesso annualmente alla Provincia e al Comune di residenza che annota l'A.T.C. assegnato al cacciatore e l'opzione della forma di caccia prescelta sul tesserino regionale di caccia all'atto del rilascio] <sup>(237)</sup>.

3. Il Consiglio direttivo dell'A.T.C. deve motivare l'eventuale rigetto della domanda e comunicarlo all'interessato che può presentare ricorso alla Regione, il cui giudizio è definitivo <sup>(238)</sup> <sup>(239)</sup>.

---

<sup>(233)</sup> Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(234) Periodo così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(235) Periodo così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(236) Periodo così modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(237) Comma abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(238) Comma così modificato dapprima dall'art. 22, comma 1, lettera c), L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi dall'art. [31, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(239) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 19 agosto 1994, n. 34, è stato poi così sostituito dall'art. [26, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000 e successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 36. Modalità di iscrizione. 1. Il cacciatore che ha titolo all'iscrizione all'A.T.C. (Ambiti territoriali di caccia) ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 35 presenta la relativa domanda al Comitato direttivo entro trenta giorni dalla prima costituzione dello stesso, su modulo predisposto dalla Regione. A partire dalla stagione venatoria 1995/96 il termine di presentazione della domanda scade il 15 marzo di ogni anno.

2. Il cacciatore che intenda richiedere l'iscrizione ad un A.T.C. diverso da quello di residenza verifica la disponibilità del posto presso il Comitato direttivo dell'A.T.C. prescelto presentando la relativa domanda tra il trentunesimo e il quarantacinquesimo giorno dalla prima costituzione dello stesso. A partire dalla stagione venatoria 1995/96 tale domanda va presentata entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Il Comitato direttivo dell'A.T.C. accoglie le domande con le priorità previste al comma 4 dell'art. 35 nei limiti consentiti e nel rispetto dell'ordine di presentazione e ne trasmette copia entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia di residenza. Per la

stagione venatoria 1994/95 tale data di trasmissione decorre dal quarantaseiesimo giorno successivo alla prima costituzione del Comitato direttivo dell'A.T.C. medesimo. Il Comune di residenza annota l'A.T.C. assegnato al cacciatore e l'opzione della forma di caccia prescelta di cui all'art. 34 sul tesserino regionale di caccia all'atto del rilascio dello stesso.

4. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato dal Comitato direttivo dell'A.T.C. e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente per territorio per violazione dei criteri previsti all'art. 35. La Provincia deve dare risposta entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. Nel caso che il diniego della iscrizione sia dovuto ad indisponibilità di posti, il cacciatore ha diritto all'iscrizione all'A.T.C. di residenza.

5. Nei periodi in cui vengono svolte le cacce speciali agli ungulati o a specie di uccelli migratori, il Comitato direttivo può consentire l'accesso oltre il limite venatorio esclusivamente nelle località prestabilite purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica, ai sensi del comma 8 dell'art. 14 della legge statale. La caccia vagante con il cane è consentita esclusivamente alla beccaccia ed al beccaccino. Il Comitato direttivo può prevedere il pagamento di un corrispettivo a fronte degli impegni di organizzazione.».

---

### **Art. 36-bis**

*Regolazione dei processi di mobilità controllata per l'attività venatoria <sup>(240)</sup> <sup>(241)</sup>.*

1. In Emilia-Romagna è consentito esercitare la caccia alla fauna migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalità ed alle specie consentite dal calendario venatorio regionale al di fuori dell'A.T.C. di appartenenza per un massimo di quindici giorni, dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria <sup>(242)</sup>.

2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonché le associazioni di cui al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalità per individuare il numero dei posti disponibili per ogni A.T.C., l'accesso agli A.T.C. prescelti e l'eventuale corrispettivo che i cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione <sup>(243)</sup>.

3. Dei posti disponibili in ogni A.T.C., una percentuale è riservata ai cacciatori iscritti in altri A.T.C. della medesima Provincia o della Città metropolitana di Bologna, mentre i restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri A.T.C. della Regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per scambi interregionali <sup>(244)</sup>.

4. In Emilia-Romagna è altresì consentito esercitare la caccia agli ungulati al di fuori dell'A.T.C. di appartenenza secondo tempi e modalità previsti dall'art. 56 e dal regolamento regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna, previa domanda all'A.T.C. interessato nei termini previsti nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1 <sup>(245)</sup>.

---

(240) Articolo aggiunto dall'*art. 27, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(241) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(242) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Vedi, anche, l'art. 9, comma 11, L.R. 3 luglio 2001, n. 17.

(243) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 febbraio 2011, n. 211*.

(244) Comma così modificato dall'art. 32, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(245) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 febbraio 2011, n. 211*.

---

## **Art. 37**

### *Interscambi di cacciatori* <sup>(246)</sup> <sup>(247)</sup>.

1. Per rendere equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica la pressione venatoria sul territorio regionale e nazionale, la Regione promuove scambi nel rispetto del principio di reciprocità, interregionali, riservandosi annualmente per ogni A.T.C. una quota di cacciatori da iscrivere od ammettere <sup>(248)</sup> <sup>(249)</sup>.

2. Il cacciatore ammesso ad A.T.C. di altre regioni è tenuto a fare apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del proprio Comune di residenza,

3. Il Consiglio direttivo dell'A.T.C., sulla base di modalità da esso stesso determinate e comunicate alla Regione, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare mediante interscambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra Regione <sup>(250)</sup>.

4. La Regione, sentito l'ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie o di un ATC, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio regionale <sup>(251)</sup>.

---

(246) Articolo così sostituito dall'art. 28, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, a decorre dal 1° aprile 2000, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era il seguente: «Art. 37. Interscambi di cacciatori. 1. La Regione



promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e a tal fine determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Emilia-Romagna, regolamentandone l'accesso secondo le priorità previste al comma 4 dell'art. 35.

2. Il cacciatore ammesso ad A.T.C. di altre regioni è tenuto a fare apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del proprio Comune di residenza.

3. Il Comitato direttivo dell'A.T.C., sulla base di modalità da esso stesso determinate e comunicate alla Provincia, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare sotto forma di interscambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra regione.».

(247) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(248) Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(249) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 febbraio 2011, n. 211*.

(250) Comma così modificato dapprima dall'art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi dall'art. *33, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(251) Comma così sostituito dall'art. *33, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «4. La Provincia, sentito l'A.T.C. interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie, di un A.T.C. o di altra Provincia, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'A.T.C. di appartenenza ad allenare i cani

in A.T.C. diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio.».

---

### **Art. 38**

*Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'A.T.C.* [\(252\)](#) [\(253\)](#).

[1. I cacciatori iscritti partecipano alla gestione dell'A.T.C. e sono tenuti a corrispondere a copertura delle spese una quota annuale il cui importo non può superare il doppio della somma stabilita per la tassa regionale relativa all'uso del fucile a più di due colpi.

2. Il Comitato direttivo disciplina, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge, le forme della partecipazione anche economica dei cacciatori iscritti alla gestione dell'A.T.C., il sistema sanzionatorio da applicare per l'inosservanza degli obblighi di partecipazione alla gestione ed i riconoscimenti dovuti a compenso delle prestazioni richieste al cacciatore].

---

[\(252\)](#) Articolo abrogato dall'*art. 49, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

[\(253\)](#) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

---

### **Art. 39**

*Doveri del cacciatore* [\(254\)](#).

## 1. Il cacciatore ha il dovere di:

a) annotare sul tesserino regionale in modo indelebile le giornate di esercizio, le specie ed il numero dei capi abbattuti;

b) restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale, e comunque non oltre il 31 marzo, compilato secondo le modalità stabilite con il calendario venatorio regionale <sup>(255)</sup> <sup>(256)</sup>.

---

<sup>(254)</sup> Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

<sup>(255)</sup> Comma così modificato dall'art. 24, L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

<sup>(256)</sup> Per il differimento del termine di cui alla presente lettera, vedi l'art. *10, comma 3, lettera a)*, L.R. 6 aprile 2021, n. 2.

---

### **Art. 39-bis**

*Formazione permanente del cacciatore* <sup>(257)</sup> <sup>(258)</sup>.

1. Le associazioni venatorie, in applicazione dell'art. 34 della legge statale, promuovono l'organizzazione, in accordo con la Regione, di corsi annuali di formazione sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia venatoria e sulle disposizioni legislative e regolamentari per tutti i cacciatori <sup>(259)</sup>.

---

<sup>(257)</sup> Articolo aggiunto dall'art. *29, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(258) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(259) Comma così modificato dall'*art. 34, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

---

## **Art. 40**

### *Divieti e facoltà negli A.T.C. <sup>(260)</sup>.*

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli A.T.C. è vietato:

a) detenere fauna selvatica abbattuta a chiunque non sia iscritto all'A.T.C. a meno che non sia in grado di dimostrarne la legittimità del possesso <sup>(261)</sup>;

b) esercitare la caccia senza essere iscritti all'A.T.C. o senza la prescritta autorizzazione;

c) accedere con mezzi motorizzati alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, se non autorizzati dal proprietario o conduttore del fondo nonché alle strade private non aperte al pubblico transito.

2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore negli A.T.C. in cui ha facoltà di accesso salvo quanto previsto all'*art. 37, comma 4 <sup>(262)</sup>*.

---

(260) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o

frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(261) Lettera così modificata dall'*art. 35, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(262) Comma così modificato dall'*art. 30, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

---

## TITOLO I

### **Capo V - Strutture territoriali d'iniziativa privata per la produzione di fauna selvatica, per la caccia e per le attività cinofile** <sup>(263)</sup>

#### **Art. 41**

*Centri privati di riproduzione della fauna* <sup>(264)</sup>.

1. La Regione autorizza la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate <sup>(265)</sup>.

2. I centri privati hanno durata settennale e possono essere rinnovati.

2-bis. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nel centro privato <sup>(266)</sup>.

2-ter. La Regione, per motivate esigenze tecniche, qualora si renda necessario includere nell'area del centro privato terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso richiesto

per iscritto dei proprietari o conduttori, può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo, con il medesimo provvedimento, la misura e le modalità di pagamento dell'indennità dovuta ai proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie del centro privato medesimo <sup>(267)</sup>.

3. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate <sup>(268)</sup>.

---

(263) Rubrica così modificata dall'*art. 49, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(264) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(265) Comma così modificato dall'*art. 36, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(266) Comma aggiunto dall'*art. 31, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(267) Comma aggiunto dapprima dall'*art. 31, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi così modificato dall'*art. 36, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(268) Vedi il *Reg. 28 giugno 1996, n. 22*.

## **Art. 42** *Allevamenti* <sup>(269)</sup>.

1. La Regione autorizza gli allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale <sup>(270)</sup>.

2. I provvedimenti di autorizzazione:

a) indicano le specie in allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura;

b) hanno durata settennale e possono essere rinnovati;

c) sono revocati quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni di cui alla lettera a), ovvero quando l'allevamento non sia funzionante per almeno un anno.

3. L'allevamento esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto a dare comunicazione alla Regione dell'avvio dell'attività di allevamento anche al fine di consentire i relativi controlli sul rispetto delle disposizioni emanate a norma della lett. c) del comma 1 dell'art. 62 <sup>(271)</sup>.

4. La Regione può consentire convenzioni a livello locale tra le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole al fine di permettere la cessione di fauna allevata allo scopo di integrare le entrate delle aziende agricole <sup>(272)</sup>.

---

**(269)** Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.



(270) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(271) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(272) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## **Art. 43**

### *Aziende venatorie* <sup>(273)</sup>.

1. La Regione autorizza, sentito l'ISPRA, l'istituto di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio regionale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvopastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria del territorio <sup>(274)</sup>.

2. L'autorizzazione scade il 31 dicembre del settimo anno di validità e può essere rinnovata.

3. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, il rinnovo alla scadenza è subordinato all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che nulla è mutato. Le domande di rinnovo devono essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di contratto in forma scritta di conduzione, nel caso in cui il proprietario e il conduttore non siano d'accordo ai fini dell'assenso, si considera prevalente la volontà del proprietario <sup>(275)</sup>.

3-bis. Laddove il proprietario dei terreni individuato dai registri immobiliari risulti irreperibile, nelle forme previste dal Codice di

procedura civile, l'assenso s'intende validamente prestato ai sensi del comma 3 e la parcella corrispondente viene inclusa nel perimetro dell'azienda venatoria, se a seguito di avviso affisso all'Albo Pretorio dei singoli Comuni competenti per territorio, per un periodo di 70 giorni, non venga fatta espressa opposizione da chi dimostri di averne diritto. Gli oneri di notifica e pubblicazione sono posti a carico dei richiedenti <sup>(276)</sup>.

4. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o dei conduttori, la Regione può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta ai proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie dell'azienda medesima. L'inclusione all'interno di una azienda venatoria di terreni demaniali è regolata dalle vigenti disposizioni di legge <sup>(277)</sup>.

5. La Regione, con il piano faunistico-venatorio regionale, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo. La Regione, fatte salve le situazioni esistenti, può altresì regolare la distanza tra le aziende e fra queste e le zone di protezione. La Regione può consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in consorzi <sup>(278)</sup>.

6. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle di colore bianco collocate secondo le modalità di cui all'art. 24. Il tabellamento è effettuato a cura dei titolari delle aziende medesime ed è controllato dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna nell'ambito delle attività di vigilanza <sup>(279)</sup>.

7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Regione un programma di gestione faunistico-venatoria redatto in conformità al piano faunistico-venatorio regionale ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e

sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni <sup>(280)</sup>.

8. La Regione emana entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme per l'istituzione, il rinnovo e la revoca delle aziende venatorie, nonché per la gestione tecnica e gli interventi di mantenimento e di miglioramento ambientale nelle stesse, con particolare riferimento alla preservazione o al ripristino di condizioni di nidificazione e sosta nelle zone umide <sup>(281)</sup>.

9. L'accesso alle aziende venatorie istituite nelle aree contigue ai parchi è consentito esclusivamente al titolare della concessione ed ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso.

---

**(273)** Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

**(274)** Comma così sostituito dapprima dall'*art. 32, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi dall'*art. 38, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. La Provincia autorizza, sentito l'I.N.F.S., l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio provinciale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria del territorio. Qualora l'istanza di istituzione riguardi territori ricadenti sotto la competenza di province diverse, l'autorizzazione

all'istituzione compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore, sentita la Provincia limitrofa.».

(275) Comma così sostituito dall'*art. 32, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000. Il testo originario era così formulato: «3. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi stessi non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, ad ogni scadenza tale assenso dovrà essere rinnovato mediante firma autenticata dei proprietari o conduttori dei fondi. Le domande di rinnovo, corredate dall'atto di assenso rilasciato dai proprietari o conduttori, devono essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza.».

(276) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 28 dicembre 2021, n. 19*, a decorrere dal 29 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 19, comma 1, della medesima legge*).

(277) Comma così modificato dapprima dall'*art. 32, comma 3, lettere a) e b), L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi dall'*art. 25, L.R. 27 luglio 2007, n. 16* e, infine, dall'*art. 38, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(279) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(280) Comma modificato dapprima dall'*art. 32, comma 4, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi così sostituito dall'*art. 38, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Provincia un programma di gestione faunistico-venatoria redatto secondo le indicazioni di gestione tecnica ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.».

(281) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 5, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(278) Comma così sostituito dall'*art. 38, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «5. La Provincia, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo. La Provincia, fatte salve le situazioni esistenti, può altresì regolare la distanza tra le aziende e fra queste e le zone di protezione. La Provincia può consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in consorzi.».

---

## **Art. 44**

### *Tasse regionali* <sup>(282)</sup>.

1. L'autorizzazione all'istituzione di appostamenti fissi, di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e i relativi rinnovi sono soggetti a tassa regionale.

2. [Non sono soggetti a tassa i centri privati di riproduzione istituiti negli A.T.C. e nell'ambito di aziende venatorie per produrre in cattività le specie di selvaggina stanziale previste dai relativi programmi di immissioni] <sup>(283)</sup>.

3. Non sono soggetti a tassa gli appostamenti fissi collocati all'interno di aziende venatorie.

4. [Alle aziende agri-turistico-venatorie non si applica la riduzione di cui alle tariffe annesse al *D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230* e al *D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31*, numero d'ordine 16, nota 4a] <sup>(284)</sup>.

---

(282) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla

presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(283) Comma abrogato dall'[art. 49, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000.

(284) Comma abrogato dall'[art. 49, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000.

---

### **Art. 44-bis**

*Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio* <sup>(285)</sup> <sup>(286)</sup>.

1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, di durata annuale, è determinata, nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il [D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230](#) e successive modificazioni.

2. Il versamento della tassa da corrispondere a norma dell'[art. 3 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26](#) e successive modificazioni, deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

3. [Il pagamento della tassa per gli anni successivi a quello del rilascio deve essere effettuato non prima della data della scadenza annuale] <sup>(287)</sup>.

4. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.



5. In caso di difformi scadenze eventualmente riscontrabili tra la data del versamento della tassa regionale e di quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

6, La tassa annuale non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attività venatoria durante l'anno, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero.

7. È esonerato dal versamento della tassa il cacciatore che, prima dell'inizio della stagione venatoria, dichiara, in forma espressa sotto la sua personale responsabilità, di optare per l'esercizio esclusivo nelle aziende venatorie di cui all'art. 43 e di rinunciare all'assegnazione di ambito territoriale di caccia e comunque all'esercizio venatorio in qualsiasi altra forma consentita in territorio non riservato alle aziende stesse.

8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, la dichiarazione del cacciatore deve essere esibita al Comune ai fini del rilascio del tesserino per l'esercizio venatorio e deve essere allegata al tesserino medesimo.

9. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

10. Aumenti della tassa possono essere disposti con legge regionale a norma dell'*art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281* e successive modificazioni.

---

(285) Articolo aggiunto dall'*art. 33, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(286) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di



presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(287) Comma abrogato dall'*art. 7, L.R. 22 dicembre 2005, n. 23*.

---

*(giurisprudenza)*

### **Art. 45**

*Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani* <sup>(288)</sup> <sup>(289)</sup>.

1. La Regione, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico - venatorio regionale, autorizza l'istituzione e regola la gestione di <sup>(290)</sup>:

a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;

b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;

c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;

d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree delimitate.

Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui alla lettera c) destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, la Regione autorizza l'immissione di cinghiali, regolamentandone altresì le modalità di detenzione e sostituzione <sup>(291)</sup>.

1-bis. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nella zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani <sup>(292)</sup>.

1-ter. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area della zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o conduttori, la Regione può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie della zona o campo medesimo <sup>(293)</sup>.

2. L'istituzione delle zone e dei campi di cui al comma 1 è consentita negli A.T.C. e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico - venatorie sono consentite esclusivamente le attività cinofile di cui al comma 9.

3. Nelle zone e nei campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 la Regione autorizza, secondo le disposizioni della legge statale, l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani senza facoltà di sparo, esclusivamente sulle specie cacciabili prodotte in cattività indicate nell'autorizzazione, nonché l'addestramento e l'allenamento dei cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata al di fuori della stagione venatoria comporta la revoca dell'autorizzazione <sup>(294)</sup>.

4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi di gara, di estensione non superiore a 40 ettari, non possono essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano. Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, la Regione può derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al comma 1, lett. a).

Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione <sup>(295)</sup>.

5. La Regione emana direttive sulla modalità di istituzione e di gestione delle zone e dei campi <sup>(296)</sup>.

6. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1 è vietato l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Regione, nei limiti del calendario venatorio, può consentire la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento. Nei campi di cui alla lettera b) del comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 è ammesso l'esercizio venatorio qualora la Provincia non disponga diversamente <sup>(297)</sup>.

7. La superficie complessiva destinata alle attività cinofile non ricomprese all'interno di aziende venatorie entra a far parte della quota destinata a gestione privata di cui al comma 5, art. 10 della legge statale. Tali zone e campi sono istituiti per la durata di sette anni e possono essere rinnovati con le stesse modalità.

8. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1 l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente presenza di ungulati, nelle quali tali attività sono sospese sino al 1° agosto.

9. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e negli A.T.C. la Regione può autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere, inoltre, subordinata alle seguenti condizioni <sup>(298)</sup>:

- a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;
- b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
- c) divieto di sparo. È ammesso il colpo a salve.

Per le aziende venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

---

(288) Articolo così sostituito dall'*art. 34, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 45. Zone per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia. 1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di:

- a) zone, di estensione non inferiore ai cento ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;
- b) campi di estensione non superiore ai quindici ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto;
- c) campi, di estensione non inferiore ai quindici ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita in aree recintate;
- d) campi per cani da tana in aree delimitate.

2. La Provincia può altresì autorizzare l'istituzione di campi recintati e non inferiori ai dieci ettari, per l'addestramento di cani da seguita al cinghiale.

3. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 è vietato l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Provincia, nei limiti del calendario venatorio, può consentire la caccia da appostamento fisso preesistente alla selvaggina migratoria.

4. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 è consentita negli A.T.C. e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità aziendali.

5. La superficie complessiva destinata alle attività cinofile entra a far parte della quota destinata a gestioni private. Tali zone sono istituite per la durata di sette anni e possono essere rinnovate con le stesse modalità.

6. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio. Nelle aree con prevalente presenza di ungulati l'addestramento dei cani è sospeso sino al 1° agosto. Nelle zone di cui alle lettere b) e c) del comma 1 le attività sono consentite tutto l'anno con esclusione dei periodi stabiliti con il calendario venatorio per l'addestramento dei cani in campo aperto, fatti salvi i limiti stabiliti con il regolamento regionale per la gestione degli ungulati.

7. La Provincia, su richiesta dei titolari delle zone e dei campi di cui al comma 1, può autorizzare, ai sensi del comma 8, lett. e) dell'art. 10 della legge statale e secondo le disposizioni della legge medesima l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani, anche con facoltà di sparo da parte del conduttore, esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili. A tal fine la Regione approva apposite direttive per la gestione delle zone e dei campi di cui al comma 1. Nelle zone di cui al comma 1 possono altresì svolgersi l'addestramento e l'allenamento dei cani, senza facoltà di sparo, esclusivamente sulle specie stanziali indicate nell'autorizzazione, prodotte in cattività.

8. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di selvaggina e nelle aziende faunistico-venatorie, le Province possono autorizzare gare per cani da caccia iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'E.N.C.I., alle seguenti condizioni:

- a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;
- b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
- c) divieto di sparo.

9. Alle medesime condizioni di cui al comma 8, negli A.T.C. e nelle aziende venatorie possono essere svolte, previa autorizzazione della Provincia, gare di cani da caccia anche non iscritti nei libri genealogici E.N.C.I., regolarmente denunciati a norma di legge.

10. La Provincia autorizza, sentito l'E.N.C.I. e le associazioni venatorie e in conformità ai criteri di cui alla lett. f) del comma 2 dell'art. 5, l'istituzione di campi di gara fissi. Detti campi sono considerati impianti sportivi ad ogni effetto.».

[\(289\)](#) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

[\(290\)](#) Alinea così modificato dall'art. *39, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

[\(291\)](#) Lettera così modificata dall'art. *39, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

[\(292\)](#) Comma aggiunto dall'art. 26, L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(293) Comma dapprima aggiunto dall'art. 26, L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi dall'art. 39, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(294) Comma così modificato dall'art. 39, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(295) Comma così sostituito dall'art. 39, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Provincia autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi di gara, di estensione non superiore ai 40 ettari, non possono essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano. Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, le province possono derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al comma 1, lettera a). Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui le province possono autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.».

(296) Con *Delib.G.R. 14 maggio 2003, n. 840* sono state approvate direttive vincolanti relative alle modalità di istituzione e gestione delle zone e dei campi per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia di cui al presente comma.

(297) Comma così modificato dall'art. 39, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(298) Alinea così modificato dall'art. 39, comma 1, lettera f), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.



**Art. 45-bis**  
*Fondi chiusi* <sup>(299)</sup> <sup>(300)</sup>.

1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri, 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente articolo provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse <sup>(301)</sup>.

2. Per la protezione delle colture agricole e su richiesta del proprietario o conduttore, la Regione può autorizzare catture di fauna selvatica nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27; la Regione può altresì, in accordo con il proprietario o conduttore, effettuare catture di fauna selvatica. In entrambi i casi la fauna selvatica catturata viene destinata a scopo di ripopolamento <sup>(302)</sup>.

---

**(299)** Articolo aggiunto dall'*art. 35, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

**(300)** Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

**(301)** Comma così modificato dall'*art. 40, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

**(302)** Comma così modificato dall'*art. 40, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

## TITOLO II

### Esercizio dell'attività venatoria

#### Capo I - Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio

##### Art. 46

*Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio* <sup>(303)</sup>.

1. La Regione istituisce una o più Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in carica <sup>(304)</sup>.
2. La Commissione è composta da cinque esperti nelle materie di esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con funzioni di Presidente. L'esperto in vertebrati omeotermi deve possedere un titolo di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali o altri titoli di laurea equipollenti definiti a livello nazionale. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione <sup>(305)</sup>.
3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore incaricato <sup>(306)</sup>.

---

<sup>(303)</sup> Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

<sup>(304)</sup> Comma così sostituito dall'*art. 41, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. La Provincia istituisce una Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in carica.».

(305) Comma così sostituito dapprima dall'art. 36, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi dall'art. 41, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «2. La Commissione è composta da 5 esperti nelle materie di esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con funzioni di Presidente, nominato dalla Provincia.».

(306) Comma così modificato dall'art. 41, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## **Art. 47**

### *Attestato di abilitazione* <sup>(307)</sup>.

1. La domanda di ammissione agli esami è presentata dall'interessato residente in Regione agli uffici competenti e deve essere corredata dalla dichiarazione di residenza <sup>(308)</sup>.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce e rende noti il programma delle materie di esame e le modalità di svolgimento delle prove, anche al fine di assicurare l'omogeneità delle stesse.
3. Le associazioni venatorie riconosciute organizzano corsi di preparazione tecnica agli esami per l'abilitazione all'esercizio in base al programma regionale.
4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione a partire dai tre mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età.
5. L'attestato di abilitazione è rilasciato dal presidente della Commissione.
6. Il giudizio della Commissione è definitivo. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

(307) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(308) Comma così sostituito dall'*art. 42, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. La domanda di ammissione agli esami è presentata dall'interessato alla Provincia di residenza e deve essere corredata dal certificato di residenza e dalla ricevuta di versamento di una somma stabilita dalla Provincia a copertura delle spese di organizzazione dell'esame.».

---

## TITOLO II

### Esercizio dell'attività venatoria

#### Capo II - Norme per l'esercizio venatorio

##### Art. 48

##### *Esercizio venatorio* <sup>(309)</sup>.

1. Nel territorio della regione Emilia-Romagna l'esercizio venatorio viene svolto nei limiti e nei modi previsti dalla legge statale e dalla presente legge dai cacciatori residenti in possesso del tesserino di cui all'art. 49 e dai non residenti ammessi negli A.T.C. o autorizzati nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, in possesso dei tesserini rilasciati dalle rispettive Regioni o Province autonome.

2. L'uso dei falchi è consentito qualora appartengano a specie riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. L'uso dell'arco non è consentito <sup>(310)</sup>.

3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte della Regione e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica <sup>(311)</sup>.

---

(309) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(310) Comma aggiunto dall'*art. 37, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(311) Comma aggiunto dapprima dall'*art. 37, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi così modificato dall'*art. 43, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

---

## **Art. 49**

*Tesserino regionale per l'esercizio della caccia* <sup>(312)</sup>.

1. Il tesserino regionale di caccia viene consegnato dal Comune ai cittadini ivi residenti, dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
- b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile anche per uso caccia;
- c) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio;
- d) attestazione del versamento delle quote assicurative di cui al comma 8 dell'*art. 12 della legge statale*;

e) dichiarazione della scelta relativa alla forma di esercizio venatorio di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale;

f) documento dell'avvenuta iscrizione all'A.T.C. di cui all'art. 36.

2. Il tesserino viene emesso su moduli prodotti dalla Giunta regionale ed il suo rilascio è subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria, che deve essere integro e non contraffatto.

3. [I Consiglio direttivi degli A.T.C. forniscono alla Provincia i dati relativi agli abbattimenti ai fini della programmazione dell'esercizio venatorio per la stagione successiva] <sup>(313)</sup>.

4. I Comuni di residenza, avvalendosi del sistema regionale di gestione informatizzata del rilascio dei tesserini regionali di caccia, assicurano che sul tesserino siano riportate la numerazione regionale e la data di rilascio, il numero della licenza di caccia, il cognome ed il nome del titolare, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, della legge statale, gli ATC prescelti ed il tipo di arma utilizzata <sup>(314)</sup>.

5. In caso di deterioramento e smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza.

6. Nel caso in cui il numero delle giornate di caccia ammesse nella stagione venatoria sia inferiore a quello consentito dalla legge statale, nel nuovo tesserino vanno depennate le giornate di caccia già effettuate, su dichiarazione del titolare, risultanti dalla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

7. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

8. Il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero viene consegnato dalla Regione dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio

venatorio nel Paese di provenienza e a norma del [D.M. 5 giugno 1978](#) «Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea» <sup>(315)</sup>.

---

(312) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(313) Comma così modificato dapprima dall'art. 27, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16, e poi abrogato dall'art. [44, comma 1, lettera a\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(314) Comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16. Il testo originario era così formulato: «4. Oltre alla forma di caccia di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale e agli A.T.C. regionale ed extraregionale prescelti, i Comuni di residenza devono assicurare che sul tesserino siano riportati i seguenti dati: numerazione regionale, data di rilascio, licenza di caccia, cognome e nome del titolare, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, professione, tipo di arma utilizzata.».

(315) Comma così modificato dall'art. [44, comma 1, lettera b\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

---

## **Art. 50** *Calendario venatorio* <sup>(316)</sup>.



1. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi entro il 1° giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale indica <sup>(317)</sup>:

a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale <sup>(318)</sup>;

b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;

c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;

d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito <sup>(319)</sup>.

2. Il Calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto <sup>(320)</sup> <sup>(321)</sup>.

---

**(316)** Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

**(317)** Alinea così modificato dall'*art. 45, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Vedi, anche, il punto 1, *Delib.G.R. 14 marzo 2012, n. 273*.

(318) Lettera così modificata dall'art. 45, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(319) Ai sensi del punto 2), Delib.G.R. 11 aprile 2016, n. 497, ai sensi del punto 2), Delib.G.R. 10 aprile 2017, n. 473, ai sensi del punto 2), Delib.G.R. 9 aprile 2018, n. 503, ai sensi del punto 2), Delib.G.R. 28 maggio 2018, n. 792, ai sensi del punto 2), Delib.G.R. 8 aprile 2019, n. 542, ai sensi del punto 2), Delib.G.R. 4 maggio 2020, n. 429, ai sensi del punto 2), Delib.G.R. 12 aprile 2021, n. 491, ai sensi del punto 1), Delib.G.R. 4 maggio 2022, n. 697, ai sensi del punto 1, Delib.G.R. 13 aprile 2022, n. 566 e ai sensi del punto 1), Delib.G.R. 22 maggio 2023, n. 812 è stato approvato, secondo quanto previsto dal presente comma, il nuovo calendario venatorio regionale.

(320) Comma dapprima sostituito dall'art. 38, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi modificato dall'art. 23, comma 1, L.R. 26 luglio 2003, n. 15 ed infine nuovamente così sostituito dall'art. 45, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1. Il testo precedente era così formulato: «2. Le province, previo parere dell'I.N.F.S., adottano il calendario venatorio provinciale, con il quale:

- a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;
- b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno;
- c) rendono operanti le limitazioni proposte dai Consiglio direttivi degli A.T.C. e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;
- d) riportano i piani di abbattimento di ungulati cacciabili con metodi selettivi, ripartiti per distretto e per AFV, nel rispetto dell'arco temporale massimo di due mesi di cui all'art. 18 della legge statale anche non consecutivi.».

(321) Ai sensi del punto 2), [Delib.G.R. 11 aprile 2016, n. 497](#), ai sensi del punto 2), [Delib.G.R. 10 aprile 2017, n. 473](#), ai sensi del punto 2), [Delib.G.R. 9 aprile 2018, n. 503](#), ai sensi del punto 2), [Delib.G.R. 28 maggio 2018, n. 792](#), ai sensi del punto 2), [Delib.G.R. 8 aprile 2019, n. 542](#), ai sensi del punto 2), [Delib.G.R. 4 maggio 2020, n. 429](#), ai sensi del punto 2), [Delib.G.R. 12 aprile 2021, n. 491](#), ai sensi del punto 1), [Delib.G.R. 4 maggio 2022, n. 697](#), ai sensi del punto 1), [Delib.G.R. 13 aprile 2022, n. 566](#) e ai sensi del punto 1), [Delib.G.R. 22 maggio 2023, n. 812](#) è stato approvato, secondo quanto previsto dal presente comma, il nuovo calendario venatorio regionale.

---

## **Art. 51**

### *Provvedimenti limitativi* <sup>(322)</sup> <sup>(323)</sup>.

1. La Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità <sup>(324)</sup>.

---

(322) Vedi, anche, i punti 3 e 5, [Delib.G.R. 24 agosto 2021, n. 1341](#) e la [Delib.G.R. 2 novembre 2022, n. 1833](#).

(323) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(324) Comma così modificato dall'[art. 49, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000, e dall'[art. 46, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

---

## Art. 52

### *Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni* <sup>(325)</sup>.

1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.

2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, nonché ai margini degli stessi.

2-bis. E' fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza dell'autorizzazione, fatta salva l'eventuale presenza di vincoli superiori <sup>(326)</sup>.

3. Sono classificati appostamenti fissi con richiami vivi gli impianti approntati per l'intera stagione venatoria, nei quali l'accesso con armi proprie è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale, per i quali non è obbligatoria la residenza <sup>(327)</sup>. In tali impianti è consentito l'uso dei richiami vivi indicati al comma 4 dell'art. 4 della legge statale.

4. Le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi possono avere durata quinquennale e sono rilasciate dalla Regione esclusivamente ai titolari di licenza di caccia sulla base di apposito regolamento, in numero non superiore a quello relativo all'annata venatoria 1989/1990 <sup>(328)</sup>.

5. Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno. Il consenso suddetto deve riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato intende richiedere la delimitazione della zona di rispetto.

6. L'autorizzazione di appostamento fisso deve essere richiesta dal cacciatore entro il 1° marzo per la stagione venatoria successiva e conferisce al titolare ed ai suoi sostituti od agli invitati l'uso venatorio della località dove l'appostamento è situato e la facoltà di abbattimento degli animali feriti nell'ambito della zona di rispetto <sup>(329)</sup>.

7. L'autorizzazione di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989/90 e che abbiano fatto l'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La Regione, qualora se ne realizzi la disponibilità, può autorizzare nuovi appostamenti fissi dando priorità alle richieste avanzate dai cacciatori di età superiore ai sessanta anni, da invalidi e da portatori di handicap, nei limiti indicati nel piano faunistico-venatorio per ogni comprensorio omogeneo <sup>(330)</sup>.

8. In caso di cessazione dell'attività da parte del titolare, l'autorizzazione è rilasciata prioritariamente ad uno dei sostituti.

9. La Regione, su indicazione dell'ISPRA, con il piano faunistico-venatorio regionale individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno <sup>(331)</sup>.

10. È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida di mantenere durante tutto l'anno condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche; eventuali lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta devono essere autorizzati dalla Regione. La reiterata violazione di tale obbligo, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, comporta la decadenza dall'autorizzazione e l'impossibilità di rinnovo per un anno da parte del titolare decaduto <sup>(332)</sup>.

11. Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali, non costituiscono "appostamenti fissi" bensì "apprestamenti" e le stesse non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui

ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La segnalazione di tali strutture deve far parte del programma di gestione faunistico-venatoria annuale di cui al comma 7 dell'art. 43, e l'attività in essi svolta ne costituisce parte integrante. Eventuali prescrizioni, limiti e distanze stabilite da atti e provvedimenti adottati dalla Regione o degli Enti gestori di parchi o aree protette per l'esercizio dell'attività venatoria che facciano riferimento agli appostamenti fissi si estendono anche agli apprestamenti solo ove questi ultimi siano stati espressamente richiamati <sup>(333)</sup>.

12. Ciascun cacciatore può essere titolare al massimo di due autorizzazioni di appostamenti fissi nel territorio regionale <sup>(334)</sup>.

13. Nella caccia sia da appostamento fisso che temporaneo è consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico. È inoltre consentito l'uso di giostre fornite di stampi nonché di soli stampi, posti a terra o sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili <sup>(335)</sup>.

13-bis. Gli appostamenti fissi di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, nonché le strutture di cui al precedente comma 11, sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali <sup>(336)</sup>.

13-ter. In attuazione dell'*articolo 7, comma 5, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 221* (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), l'autorizzazione di appostamenti fissi rilasciata secondo quanto previsto dai commi precedenti costituisce titolo abilitativo per la sistemazione del sito e per l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria, i quali possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa senza la



necessità di atto autorizzativo di natura edilizia, a condizione che <sup>(337)</sup>:

a) non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;

b) [gli interessati inviino all'Amministrazione comunale, prima della realizzazione degli interventi, apposita comunicazione preliminare, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione <sup>(338)</sup>] <sup>(339)</sup>.

13-quater. I titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo che abbiano provveduto alla sistemazione del sito e all'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria prima dell'entrata in vigore dell'*articolo 7 della legge n. 221 del 2015* possono mantenerli in essere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa, a condizione che:

a) tali interventi presentino le caratteristiche di cui al comma 13-ter, lettera a);

b) gli interessati inviino al Comune, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una comunicazione preliminare, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione <sup>(340)</sup>.

13-quinquies. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, la realizzazione di postazioni fisse fuori dai casi di cui ai commi 13-ter e 13-quater, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'*art. 13 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15* e necessita di autorizzazione di natura paesaggistica e sismica, secondo la disciplina vigente <sup>(341)</sup>.

13-sexies. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le caratteristiche degli appostamenti di caccia, ai sensi dell'art. 5, comma 3-ter della legge statale, introdotto



dall'*articolo 7, comma 5, lettera c), della legge n. 221 del 2015* <sup>(342)</sup>.

---

(325) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(326) Comma inserito dall'*art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2023, n. 17*, a decorrere dal 29 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*).

(327) Periodo così modificato dall'*art. 29, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16*.

(328) Comma dapprima sostituito dall'*art. 39, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e poi così modificato dall'*art. 47, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era il seguente: «4. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, è rilasciata dalla Provincia sulla base di apposito regolamento. Nell'autorizzazione sono indicati i seguenti dati: a) nominativo del titolare dell'autorizzazione e degli eventuali cacciatori che lo sostituiscono in caso di assenza; b) distanza minima del capanno o tina principale da altri appostamenti fissi e numero degli appostamenti sussidiari consentiti; c) distanza minima delle strutture dell'appostamento fisso dal confine delle zone di protezione istituite e dalle strutture private di cui al Capo V del Titolo I; d) area di rispetto entro cui non è consentito l'esercizio venatorio quando l'appostamento è in esercizio.».

(329) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2023, n. 17*, a decorrere dal 29 dicembre

2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(330) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(331) Comma dapprima modificato dall'art. 29, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e poi così sostituito dall'*art. 47, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.* Il testo precedente era così formulato: «9. La Provincia, su indicazione dell'I.N.F.S., con il piano faunistico-venatorio individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno. Al mancato adempimento la Regione provvede con specifiche prescrizioni contenute nel calendario venatorio regionale.».

(332) Comma così modificato dall'*art. 47, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1* e dall'*art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2023, n. 17*, a decorrere dal 29 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(333) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lettere d) ed e), *L.R. 28 dicembre 2023, n. 17*, a decorrere dal 29 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 39, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6* e dall'*art. 47, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.* Il testo precedente era così formulato: «11. Gli appostamenti fissi comunque predisposti entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale vengono segnalati alla Provincia all'atto di presentazione del piano annuale di prelievo venatorio dell'azienda, per la loro approvazione. Eventuali modifiche vengono segnalate annualmente e non sono soggette né all'obbligo di tabellazione né al consenso previsto al comma 5.».

(334) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lettera f), L.R. 28 dicembre 2023, n. 17*, a decorrere dal 29 dicembre

2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(335) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 3, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(336) Comma aggiunto dall'art. 47, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(337) Alinea così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera a), L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

(338) Comma aggiunto dall'art. 47, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(339) Lettera soppressa dall'art. 26, comma 1, lettera b), L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

(340) Comma aggiunto dall'art. 47, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(341) Comma aggiunto dall'art. 47, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(342) Comma aggiunto dall'art. 47, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## **Art. 53**

*Esercizio venatorio da appostamento temporaneo* <sup>(343)</sup>.

1. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene collocato; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.

2. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori.

3. Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito e l'uso di vegetazione reperita sul posto, il cacciatore

deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno, ed ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine dell'attività. Sono esclusi da tale obbligo i portatori di handicap e gli invalidi certificati in possesso del consenso scritto del proprietario o conduttore <sup>(344)</sup>.

4. L'appostamento temporaneo di caccia in effettivo esercizio usufruisce di una zona di rispetto di centocinquanta metri.

5. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione, delle aziende venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna e delle zone addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviarie, nonché da strade carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali <sup>(345)</sup>.

6. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei nei periodi, nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

7. La raccolta della fauna selvatica abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico <sup>(346)</sup>. È ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro centocinquanta metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante.

---

**(343)** Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(344) Periodo aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(345) Comma così modificato dapprima dall'[art. 40, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000 e poi dall'art. 30, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(346) Comma così modificato dall'[art. 49, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000.

---

## Art. 54

### *Disciplina dell'esercizio delle deroghe* <sup>(347)</sup> <sup>(348)</sup>.

1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 19-bis della legge statale è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla [Direttiva 2009/147/CE](#), in applicazione dell'art. 9, paragrafo 1, lett. a), della direttiva medesima.

2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'[art. 9 della direttiva 2009/147/CE](#).

3. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri della [Direttiva 2009/147/CE](#) e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:

- a) le specie che formano oggetto di prelievo;
- b) i mezzi di prelievo autorizzati;

- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
  - d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
  - e) i soggetti abilitati al prelievo;
  - f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
  - g) i controlli che saranno effettuati.
- 

(347) Articolo dapprima sostituito dall'*art. 41, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi modificato dall'*art. 31, L.R. 27 luglio 2007, n. 16* e dall'*art. 7, L.R. 28 luglio 2011, n. 12* ed infine nuovamente così sostituito dall'*art. 48, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 54. Cattura di uccelli a fini di richiamo. 1. La Regione, in base al fabbisogno previsto e previo parere dell'INFS, definisce annualmente il numero degli impianti per la cattura degli uccelli ad uso di richiamo attivabili dalla Provincia, in attuazione della disciplina comunitaria di settore e della legge regionale di regolamentazione dell'esercizio delle deroghe.

2. La gestione degli impianti di cattura e l'attività di marcatura possono essere svolte esclusivamente da personale qualificato proposto dalla Provincia e valutato idoneo dall'I.N.F.S.

3. Possono essere catturati esclusivamente gli esemplari appartenenti alle specie consentite ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

Gli esemplari catturati devono essere immediatamente marcati e registrati secondo le indicazioni dell'I.N.F.S.; qualora appartengano ad altre specie devono essere immediatamente liberati.



4. La Regione emana specifiche direttive in ordine alla cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo.

5. Gli impianti di cui al comma 1, se in funzione, godono di un'area di rispetto, appositamente tabellata, di raggio non inferiore a m. 300 e non superiore a m. 500.».

(348) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

---

## **Art. 55**

### *Detenzione e uso dei richiami vivi* <sup>(349)</sup>.

1. In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono consentiti, la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 62 <sup>(350)</sup>.

1-bis. È consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico provenienti da allevamento <sup>(351)</sup>.

2. La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge statale e già regolarmente posseduti nella stagione venatoria 2014/2015 sono consentiti ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale fino a un massimo di dieci unità per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino a un massimo di dieci unità <sup>(352)</sup>.



3. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata e avente caratteristiche conformi alle indicazioni fornite dall'I.S.P.R.A. <sup>(353)</sup>.

4. [I cacciatori che siano in possesso di specie non più utilizzabili ai fini di richiamo, o di esemplari delle specie di cui al comma 3 dell'art. 54, devono darne comunicazione scritta alla Provincia di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge] <sup>(354)</sup>.

5. I cacciatori che acquisiscono richiami vivi di allevamento ne danno comunicazione scritta alla Regione, la quale provvede a darne formale riscontro <sup>(355)</sup>.

6. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero previa apposita comunicazione scritta alla Regione di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale <sup>(356)</sup>.

7. Gli esemplari di specie di cui è consentito l'uso quali richiami vivi eccedenti il numero consentito, una volta marcati, devono essere posti a disposizione della Regione per l'assegnazione ad altro cacciatore, oppure liberati. Se inabili al volo possono essere lasciati in consegna ad appositi centri di recupero <sup>(357)</sup>.

8. I nuovi nati derivanti dall'accoppiamento di richiami marcati devono essere segnalati alla Regione. Una volta marcati, possono essere lasciati a colui che li detiene a completamento delle quote assegnate fino ai limiti previsti ai commi 1 e 2 ovvero entro gli stessi limiti, ad altro cacciatore <sup>(358)</sup>.

9. Il cacciatore che cessa l'attività, previa segnalazione alla Regione, può consegnare i richiami di cui dispone ad altro cacciatore entro i limiti di cui ai commi 1 e 2 <sup>(359)</sup>.

10. Chiunque abbatte, cattura, o rinviene uccelli marcati deve darne notizia all'I.S.P.R.A., o al Comune nel cui territorio è

avvenuto il ritrovamento, il quale provvede ad informare il predetto Istituto <sup>(360)</sup>.

---

(349) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(350) Comma così modificato dall'*art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(351) Comma aggiunto dall'*art. 42, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(352) Comma così modificato dall'*art. 49, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(353) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16* e dall'*art. 49, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(354) Comma abrogato dall'*art. 49, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(355) Comma dapprima sostituito dall'*art. 32, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16* e poi così modificato dall'*art. 49, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(356) Comma così modificato dall'*art. 42, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, e dall'*art. 49, comma 1, lettera f), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(357) Comma così modificato dall'*art. 49, comma 1, lettera f), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(358) Comma così modificato dall'*art. 49, comma 1, lettera g), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(359) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera f), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(360) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera h), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## Art. 56

### *Gestione venatoria degli ungulati* <sup>(361)</sup>.

1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente ed al conseguimento degli obiettivi indicati dalla carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e al piano faunistico-venatorio regionale ed è disciplinata da apposito regolamento regionale <sup>(362)</sup> <sup>(363)</sup>.

2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati <sup>(364)</sup>.

3. La caccia di selezione è esercitata individualmente, alla cerca o all'aspetto, senza l'uso dei cani e con arma a canna rigata di cui all'art. 13 della legge statale, munita di cannocchiale di mira. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta o braccata e con il metodo della girata <sup>(365)</sup>.

3-bis. Per far fronte all'impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive

nell'attività di caccia di selezione. A tal fine la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione <sup>(366)</sup> <sup>(367)</sup>.

4. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'E.N.C.I.. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Regione previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Regione competente o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito <sup>(368)</sup>.

5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica, previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalla Regione, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia <sup>(369)</sup>.

5-bis. La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree recintate autorizzate in base alla normativa vigente, non richiede il possesso dell'attestato <sup>(370)</sup>.

<sup>(371)</sup>.

7. Gli organismi direttivi degli A.T.C. possono altresì prevedere:

a) una quota dei piani annuali di abbattimento di cervidi o bovidi da destinarsi a cacciatori non residenti nell'A.T.C.;

b) un contributo da parte dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato <sup>(372)</sup>.

8. Per avvistamenti, osservazioni scientifiche, censimenti faunistici, interventi di controllo di cui all'art. 16 ed attività venatoria, è consentita la realizzazione di manufatti (altane), con o senza copertura ed integrati con l'ambiente. Per la realizzazione di tali strutture è necessario il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, con l'esclusione delle aziende venatorie, ed il parere preventivo della Regione. Tali strutture sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. Ai fini edilizi, tali manufatti (altane), sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 52, commi dal 13-ter al 13-sexies come integrati dalla lettera e) comma 1 dell'art. 47 <sup>(373)</sup>.

---

(361) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(362) Vedi, al riguardo, il *Reg. 27 maggio 2008, n. 1*.

(363) Comma dapprima sostituito dall'*art. 43, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000 e poi così modificato dall'*art. 50, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(364) Comma così sostituito dall'*art. 23, comma 2, L.R. 26 luglio 2003, n. 15* e dall'*art. 50, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «2.

Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'I.N.F.S. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Provincia, su proposta degli organismi direttivi dell'A.T.C. e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni A.T.C. o azienda venatoria nel rispetto della programmazione faunistico-venatoria provinciale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Le province, su proposta degli A.T.C. e dei concessionari delle aziende venatorie, possono ridurre tali tempi, anche relativamente al numero di giornate settimanali.».

(365) Comma così modificato dall'[art. 43, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000.

(366) Comma aggiunto dall'[art. 11, comma 1, L.R. 18 luglio 2017, n. 14](#).

(367) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il punto 2, [Delib.G.R. 2 agosto 2017, n. 1204](#).

(368) Comma così modificato dall'[art. 50, comma 1, lettera c\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(369) Comma dapprima modificato dall'[art. 43, comma 3, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6](#), a decorrere dal 1° aprile 2000 e poi così sostituito dall'[art. 50, comma 1, lettera d\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#). Il testo precedente era così formulato: «5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Provincia previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al vigente regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalle province, anche dalle associazioni venatorie, di



protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia.».

(370) Comma aggiunto dall'*art. 43, comma 4, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(371) Comma dapprima modificato dall'*art. 43, comma 5, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000 e poi così sostituito dall'*art. 50, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «6. Gli organismi direttivi degli A.T.C. avvalendosi delle Commissioni previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione ed il calendario delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, che vengono autorizzati dalla Provincia. [Stabiliscono altresì la quota economica di partecipazione richiesta ai cacciatori che è commisurata all'entità delle spese e dei prelievi programmati].».

(372) Gli attuali commi 7 e 8 così sostituiscono l'originario comma 7 per effetto dell'*art. 43, comma 6, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000. Il testo dell'originario comma 7 era così formulato: «7. I compiti ed i ruoli assegnati ai T.G.S.C. dal Reg. 15 settembre 1992, n. 38, vengono trasferiti agli organismi direttivi degli A.T.C., per quanto compatibili con le loro funzioni.».

(373) Comma così modificato dall'*art. 50, comma 1, lettera f), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. I commi 7 e 8 sostituivano l'originario comma 7 per effetto dell'*art. 43, comma 6, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

---

**Art. 57**  
*Custodia dei cani* <sup>(374)</sup>.



1. I cani incustoditi sono soggetti al controllo ed alla cattura secondo le modalità stabilite dalla *L.R. 7 aprile 2000, n. 27*, concernente norme per il controllo della popolazione canina <sup>(375)</sup>.

2. Durante i periodi in cui è necessario l'impiego venatorio del cane si procede alla sua cattura nelle zone di protezione della fauna e, comunque, quando esso non si trovi sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne abbia l'obbligo di custodia.

3. Al fine di agevolare la ricerca del proprietario, il personale incaricato segnala al Consiglio direttivo dell'A.T.C. nel quale sia stato eventualmente rinvenuto il cane i relativi dati identificativi <sup>(376)</sup>.

---

*(374)* Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

*(375)* Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

*(376)* Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

---

## **TITOLO III**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 58**

*Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria* <sup>(377)</sup> <sup>(378)</sup>.

1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale e dell'*art. 40, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2015* <sup>(379)</sup>.

2. Alle Province e alla Città metropolitana di Bologna competono in particolare <sup>(380)</sup>:

a) le funzioni di vigilanza e di controllo derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e le attività di formazione e di impiego del personale d'istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni <sup>(381)</sup>;

b) la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia venatoria;

c) il controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali agricole, dalle associazioni venatorie e dalle associazioni di protezione ambientale per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna.

3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'art. 27 della legge statale. Ai sensi dell'*art. 163, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), le Province e la Città metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'art. 27, comma 1, lett. a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di

preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 59, comma 3-bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province e della Città metropolitana di Bologna, purché abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'*art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23* (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3-bis, della presente legge <sup>(382)</sup>.

3-bis. Al fine di assicurare un omogeneo ed efficace svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce annualmente, sentite le Province e la Città metropolitana di Bologna, modalità e parametri per l'esercizio delle suddette attività in funzione della caratterizzazione faunistico-venatoria territoriale <sup>(383)</sup>.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria direttiva, le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia volontaria, la composizione delle Commissioni di esame e le modalità per l'esercizio del controllo previsto dalla lett. c) del comma 2. Entro la stessa data, la Giunta regionale approva e pubblica i programmi di esame per la qualifica di guardia venatoria volontaria e per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli enti locali e delle guardie volontarie già riconosciute. Nella definizione dei percorsi formativi e dei programmi di esame rivolti alle guardie zoofile di cui alla *legge 20 luglio 2004, n. 189* (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), nonché ai soggetti di cui ai commi 1, lettera a), e 2 dell'art. 27 della legge statale collocati a riposo, si potrà tenere conto delle

competenze specifiche maturate o delle pregresse esperienze professionali <sup>(384)</sup> <sup>(385)</sup>.

---

(377) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 30 giugno 2008, n. 980](#), il punto 7, [Delib.G.R. 28 luglio 2020, n. 938](#), il punto 6, [Delib.G.R. 17 maggio 2021, n. 728](#), il punto 5, [Delib.G.R. 14 giugno 2021, n. 898](#), il punto 8, [Delib.G.R. 20 giugno 2022, n. 1031](#) e il punto 8, [Delib.G.R. 20 giugno 2022, n. 1032](#).

(378) Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(379) Comma così modificato dall'[art. 51, comma 1, lettera a\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(380) Alinea così modificato dall'[art. 51, comma 1, lettera b\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(381) Lettera così modificata dall'[art. 51, comma 1, lettera c\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#).

(382) Comma così sostituito dall'[art. 34, L.R. 27 luglio 2007, n. 16](#), dall'[art. 11, L.R. 2 marzo 2009, n. 1](#) ed infine, dall'[art. 51, comma 1, lettera d\), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1](#). Il testo precedente era così formulato: «3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'articolo 27 della legge statale. Ai sensi dell'[articolo 163, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)), le Province provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27,

comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 59, comma 3-bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province, purchè abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'*articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23* (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'articolo 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 59, comma 3-bis, della presente legge.».

(383) Comma aggiunto dall'*art. 51, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(384) Comma così modificato dall'*art. 51, comma 1, lettera f), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(385) Con *Delib.G.R. 18 luglio 2000, n. 1232* sono state emanate direttive vincolanti alle province in materia di vigilanza venatoria ed ittica, relative agli adempimenti di cui al presente comma.

---

## **Art. 59**

### *Coordinamento dei Servizi di vigilanza* <sup>(386)</sup> <sup>(387)</sup>.

1. Le Province e la Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'*art. 40 comma 1 della legge regionale n. 13 del 2015* e i Consigli direttivi degli ambiti territoriali per la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza per

assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate sui terreni agricoli <sup>(388)</sup>.

2. La Provincia o la Città metropolitana di Bologna coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli A.T.C. e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti <sup>(389)</sup>.

3. La Regione; con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti <sup>(390)</sup>.

3-bis. Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 27 della legge statale <sup>(391)</sup>.

---

<sup>(386)</sup> Vedi, anche, la [Delib.G.R. 30 giugno 2008, n. 980](#), il punto 7, [Delib.G.R. 28 luglio 2020, n. 938](#), il punto 6, [Delib.G.R. 17 maggio 2021, n. 728](#) e il punto 5, [Delib.G.R. 14 giugno 2021, n. 898](#).

<sup>(387)</sup> Ai sensi del punto 1, [Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110](#) si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

<sup>(388)</sup> Comma così modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e dall'[art. 52, comma 1, lettera](#)



a), *L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(389) Comma così modificato dall'art. *52, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(390) Comma aggiunto dall'art. *44, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi così modificato dall'art. *35, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.*

(391) Comma aggiunto dall'art. *35, comma 1, lettera c), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.*

---

## **Art. 60** *Divieti* <sup>(392)</sup>.

1. Oltre ai divieti già previsti dalla legge statale e dalle altre norme della presente legge, nel territorio della regione Emilia-Romagna è altresì vietato:

a) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende venatorie e negli A.T.C. con metodi e mezzi non giustificati, o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione;

b) attraversare o circolare all'interno degli ambiti di cui al titolo I, capi III e V, con mezzi idonei all'esercizio venatorio, fatta eccezione per i casi di attraversamento motivato, nel qual caso il fucile deve essere tenuto in busta chiusa e scarico, oppure fuori busta, ma smontato;

c) esercitare l'attività venatoria salvo per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, nelle zone o nelle località in cui territorio è tutto o nella maggior parte coperto di neve, ivi compresi i fiumi e i corsi d'acqua benché non ghiacciati, con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la sola caccia ai palmipedi <sup>(393)</sup>;

d) esercitare l'attività venatoria nelle valli, paludi o altre zone umide naturali o artificiali e lungo corsi d'acqua, quando lo



specchio d'acqua è tutto o nella maggior parte coperto di ghiaccio;

e) esercitare l'attività venatoria nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonché per una fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;

f) esercitare l'attività venatoria nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonché nei terreni compresi nei mille metri intorno, fino all'estinzione degli stessi;

g) esercitare l'attività venatoria nei terreni soggetti a pastorazione artificiale non mirata al normale sostentamento della fauna selvatica, nonché nei cinquecento metri attorno, fino all'esaurimento delle pasture;

g-bis) esercitare l'attività venatoria nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio, nell'ambito dell'attività agri-turistica <sup>(394)</sup>;

h) usare sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitori d'immagine o di amplificazione elettronica per tiro notturno;

i) sparare a meno di m. 150 in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, stabbi, stazzi ed altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta <sup>(395)</sup>;

l) cacciare da appostamenti temporanei in violazione del comma 5 dell'art. 53 <sup>(396)</sup>;

m) cacciare ungulati senza la prescritta autorizzazione <sup>(397)</sup>.

---

(392) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(393) Lettera così modificata dall'*art. 53, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(394) Lettera aggiunta dall'*art. 45, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

(395) Lettera dapprima sostituita dall'*art. 45, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000 e poi così modificata dall'*art. 36, L.R. 27 luglio 2007, n. 16* e dall'*art. 53, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «i) sparare a meno di centocinquanta metri dagli stabbi, dagli stazzi o da altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta;».

(396) Lettera così sostituita dall'*art. 45, comma 3, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000. Il testo originario era il seguente: «l) cacciare da appostamenti temporanei a meno di centocinquanta metri dalle aziende venatorie, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica, nonché dalle zone di addestramento cani.».

(397) Lettera aggiunta dall'*art. 45, comma 4, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000.

---

**Art. 61**  
**Sanzioni <sup>(398)</sup>.**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da 206 Euro a 1.239 Euro <sup>(399)</sup>;

b) caccia nelle zone di rifugio: da 464 Euro a 1.549 <sup>(400)</sup>;

c) mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(401)</sup>;

d) immissioni di fauna selvatica, compiute al di fuori dei casi consentiti: da 258 Euro a 1.549 <sup>(402)</sup>;

e) immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(403)</sup>;

f) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da 51 Euro a 309 Euro <sup>(404)</sup>;

g) omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(405)</sup>;

h) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad A.T.C. di altre regioni: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(406)</sup>;

i) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'A.T.C.: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(407)</sup>;

l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità; mancata riconsegna del tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera b): da 25 Euro a 154 Euro <sup>(408)</sup>;

m) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(409)</sup>;

n) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: 103 Euro a 826 Euro; detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(410)</sup>;

o) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'A.T.C. ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio: da 103 Euro a 826 Euro <sup>(411)</sup>;

p) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Regione o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore agricolo: a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi <sup>(412)</sup>;

q) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: da 77 Euro a 464 Euro e revoca dell'autorizzazione all'allevamento <sup>(413)</sup>;

r) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Regione: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(414)</sup>;

s) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita: da 206 Euro a 1.239 Euro <sup>(415)</sup>;

t) addestramento di cani in ambiti protetti: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(416)</sup>;

u) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da 51 Euro a 309 Euro <sup>(417)</sup>;

v) addestramento di cani in periodo non consentito: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(418)</sup>;

z) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(419)</sup>;

aa) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da 103 Euro a 619 Euro; in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti <sup>(420)</sup>;

bb) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(421)</sup>;

cc) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(422)</sup>;

dd) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(423)</sup>;

ee) caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(424)</sup>;

ff) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo: da 51 Euro a 309 Euro; mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata, compresi i richiami e gli stampi: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(425)</sup>;

gg) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(426)</sup>;

hh) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da 103 Euro a 619 Euro;

ii) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende venatorie, centri privati per la produzione della fauna, zone addestramento cani, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro,

nonché da ferrovie, strade carrozzabili e piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali ed interpoderali: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(427)</sup>;

ll) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalla Regione: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(428)</sup>;

mm) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(429)</sup>;

nn) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da 206 Euro a 1.239 Euro nonché sequestro e confisca dei richiami <sup>(430)</sup>;

oo) mancata comunicazione scritta alla Regione del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'I.S.P.R.A. o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da 51 Euro a 309 Euro <sup>(431)</sup>;

pp) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(432)</sup>;

qq) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(433)</sup>;

rr) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(434)</sup>;

ss) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da 206 Euro a 1.239 Euro <sup>(435)</sup>;

tt) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e

stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(436)</sup>;

uu) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(437)</sup>;

vv) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: da 206 Euro a 1.239 Euro <sup>(438)</sup>;

zz) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellagione: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle reti <sup>(439)</sup>;

aaa) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle trappole <sup>(440)</sup>;

bbb) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e) della legge statale: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(441)</sup>;

ccc) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(442)</sup>;

ddd) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da 51 Euro a 309 Euro <sup>(443)</sup>;



eee) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non in forma selettiva: da 206 Euro a 1.239. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti <sup>(444)</sup>;

fff) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in violazione dei tempi, delle modalità e dei limiti quantitativi di prelievo, nonché della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati: da 103 Euro a 619 Euro <sup>(445)</sup>;

ggg) abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da 309 Euro a 1.859 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti <sup>(446)</sup>;

hhh) utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di cani non abilitati a norma del regolamento regionale sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da 25 Euro a 154 Euro <sup>(447)</sup> <sup>(448)</sup>.

2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a 154 Euro <sup>(449)</sup>.

3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da 51 Euro a 309 Euro <sup>(450)</sup>.

4. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), f), i), n) prima parte, o), t), z), aa), bb), ii), nn), ss), tt), uu), eee), fff), ggg), oltre alla sanzione pecuniaria si applica la sospensione del tesserino venatorio da sei giorni di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione <sup>(451)</sup>.

4-bis. Per la mancata consegna del tesserino entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lett. b), oltre alla sanzione pecuniaria di cui alla lett. l) del presente articolo, si applica in ogni caso la sospensione del tesserino venatorio per un giorno di esercizio venatorio corrispondente alla data di apertura della caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in

selezione - ed alla migratoria, individuata dal calendario venatorio regionale. Qualora il tesserino, al momento dell'applicazione della sanzione, sia già stato ritirato dal cacciatore, la sospensione si applica alla prima stagione venatoria utile <sup>(452)</sup>.

5. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, è previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso di ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4 <sup>(453)</sup>.

6. Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui all'*art. 15 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21*, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, provvedono i dirigenti competenti per materia designati dalla Provincia e dalla Città metropolitana di Bologna <sup>(454)</sup>.

7. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna a norma della *L.R. n. 21 del 1984* e della *legge regionale n. 13 del 2015* <sup>(455)</sup>.

8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo modalità stabilite dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna <sup>(456)</sup>.

---

**(398)** Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

**(399)** Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(400) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(401) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(402) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(403) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(404) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(405) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(406) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(407) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(408) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(409) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(410) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1°

gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(411) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(412) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e dalla relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge ed infine dall'art. *54, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(413) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(414) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e dalla relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge ed infine dall'art. *54, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(415) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(416) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(417) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(418) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(419) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(420) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(421) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(422) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(423) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(424) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(425) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(426) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(427) Lettera così modificata dapprima dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, (come prevede l'art. 5 della stessa legge) e poi dall'art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

(428) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e dalla relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge ed infine dall'art. *54, comma 1, lettera b)*, *L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(429) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1°

gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(430) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(431) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e dalla relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge ed infine dall'*art. 54, comma 1, lettera c), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(432) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(433) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(434) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(435) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(436) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(437) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(438) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(439) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1°



gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(440) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(441) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(442) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(443) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(444) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(445) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(446) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2 e relativa tabella B, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(447) Lettera così modificata dall'*art. 54, comma 1, lettera d), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(448) Il presente comma, già modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 19 agosto 1994, n. 34, è stato poi così sostituito dall'*art. 46, comma 1, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000. Successivamente il presente comma è stato poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo precedente era così formulato: «1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:



- a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
- b) caccia nelle zone di rifugio: da Lire 900.000 a Lire 3.000.000;
- c) mancato controllo sanitario della selvaggina liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
- d) mancata consegna al Servizio veterinario della competente Unità sanitaria locale di specie rinvenute morte o in stato fisico anormale o uccise accidentalmente: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
- e) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da Lire 500.000 a Lire 3.000.000;
- f) immissioni di selvaggina secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
- g) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da Lire 100.000 a Lire 600.000;
- h) omessa comunicazione all'autorità della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato di necessità: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
- i) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad A.T.C. di altre regioni: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
- l) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'A.T.C.: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
- m) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

n) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

o) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da Lire 200.000 a Lire 1.600.000; detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

p) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'A.T.C. ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio: da Lire 200.000 a Lire 1.600.000;

q) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia: a partire da Lire 150.000 per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi;

r) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: da Lire 150.000 a Lire 900.000 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

s) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;

t) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita: da Lire 300.000 a Lire 1.800.000;

u) addestramento di cani in ambiti protetti: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;

v) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da Lire 100.000 a Lire 600.000;

z) addestramento di cani in periodo non consentito: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

aa) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; da Lire 200.000 a

Lire 1.200.000;

bb) mancato rispetto del caniere giornaliero e stagionale: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000; in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;

cc) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;

dd) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del numero di cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;

ee) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

ff) caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

gg) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo o mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

hh) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

ii) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;

ll) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende faunistico-venatorie, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie e strade carrozzabili, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;

mm) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalle Province: da Lire 200.000 a

Lire 1.200.000;

nn) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia; raccolta della selvaggina abbattuta con fucile carico: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;

oo) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da Lire 400.000 a Lire 2.400.000, nonché sequestro e confisca dei richiami;

pp) mancata comunicazione scritta alla Provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'I.N.F.S. o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da Lire 100.000 a Lire 600.000;

qq) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

rr) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da Lire 50.0000 a Lire 300.000;

ss) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

tt) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da Lire 400.000 a Lire 2.400.000;

uu) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e

all'alimentazione del bestiame: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;

vv) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;

zz) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: da Lire 400.000 a Lire 2.400.000;

aaa) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellazione: da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 con sequestro e confisca delle reti;

bbb) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 con sequestro e confisca delle trappole;

ccc) esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;

ddd) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da Lire 50.000 a Lire 300.000;

eee) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da Lire 100.000 a Lire 600.000.».

**(449)** Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(450) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(451) Il presente comma, già modificato dall'*art. 46, comma 2, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000 è stato poi così sostituito dall'art. 37, comma 1, lettera b), L.R. 27 luglio 2007, n. 16. Il testo precedente era così formulato: «4. Per le violazioni di cui alle lettere b), i), n) prima parte, o), z), bb), ii), ss), tt), eee), fff) e ggg), oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione del tesserino venatorio da nove giornate di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.».

(452) Comma inserito dall'*art. 54, comma 1, lettera e), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(453) Comma così sostituito dall'*art. 46, comma 3, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000. Il testo originario era il seguente: «5. Se ogni violazione di cui al presente articolo viene nuovamente commessa, la relativa sanzione è raddoppiata. In caso di ulteriore violazione, la sanzione è triplicata.».

(454) Comma così modificato dall'*art. 54, comma 1, lettera f), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(455) Comma così modificato dall'*art. 54, comma 1, lettera g), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(456) Comma così sostituito dall'*art. 54, comma 1, lettera h), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'art. 28.».

---

## **Art. 62**

### *Norme regionali specifiche* <sup>(457)</sup>.

1. La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti:

a) detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami;

b) istituzione, rinnovo e revoca, nonché gestione tecnica, delle aziende venatorie;

c) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale <sup>(458)</sup>;

d) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio per la qualifica di guardia giurata;

e) [modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni di cui all'art. 18] <sup>(459)</sup>;

f) modalità di istituzione e di gestione delle zone e campi per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia <sup>(460)</sup>;

g) soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché altre modalità di cui all'art. 26, comma 6-bis;

h) addestramento dei falchi <sup>(461) (462) (463)</sup>.

---

<sup>(457)</sup> Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

<sup>(458)</sup> Con *Delib.G.R. 12 aprile 2021, n. 505* sono state approvate nuove direttive vincolanti ai sensi di quanto previsto dalla presente lettera.



(459) Lettera soppressa dall'*art. 55, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.*

(460) Con *Delib.G.R. 14 maggio 2003, n. 840* sono state approvate direttive vincolanti relative alle modalità di istituzione e gestione delle zone e dei campi per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia.

(461) Lettera aggiunta dall'*art. 38, L.R. 27 luglio 2007, n. 16.*

(462) Con *Delib.G.R. 28 dicembre 2001, n. 2966* sono state approvate le direttive in ordine a quanto previsto dal presente comma.

(463) Articolo così sostituito dall'*art. 47, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario così disponeva: «Art. 62. Norme regionali specifiche. 1. La Regione emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme in attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti:

- a) allevamento, vendita e detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili; loro uso come richiami;
- b) attività di tassidermia ed imbalsamazione nonché detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche e trofei;
- c) gestione delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie;
- d) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
- e) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio o per la qualifica di guardia giurata;
- f) modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni di cui all'*art. 17.*».

## **Art. 62-bis**

### *Protezione dei dati personali* <sup>(464)</sup> <sup>(465)</sup>.

1. I dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria richiesti per il rilascio del tesserino regionale di cui all'articolo 49, quelli per l'iscrizione o l'accesso agli ATC di cui agli articoli 35, 36 e 36-bis, quelli relativi alle attività svolte dai cacciatori e quelli concernenti violazioni a cui è connessa l'applicazione di sanzioni amministrative di cui all'art. 61 ed eventuali sanzioni disciplinari previste dagli statuti degli ATC ai sensi dell'art. 32-bis, quelli annotati dal cacciatore sul tesserino ai sensi dell'articolo 39, nonché quelli relativi ai danni alle attività agricole, sono trattati dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dagli ATC per le finalità istituzionali previste dalla presente legge, e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a ciascun ente <sup>(466)</sup>.

2. La base dati dei sistemi informativi richiamati nei precedenti articoli è fondata sullo scambio di informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comuni e ATC, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione.

3. I dati di cui al comma 1 possono essere oggetto di comunicazione e di interconnessione tramite i sistemi informativi di cui agli articoli precedenti tra Regione, Province, Comuni e ATC, con le modalità definite dalla Regione.

---

**(464)** Articolo aggiunto dall'art. 39, L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

**(465)** Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(466) Comma così modificato dall'art. 56, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

---

## **Art. 63**

### *Disposizioni transitorie e finali* <sup>(467)</sup> <sup>(468)</sup>.

[1. I T.G.S.C. in essere all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi alla definizione degli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all'art. 30.

2. Gli organi di gestione e coordinamento dei T.G.S.C. previsti dalla L.R. 15 maggio 1987, n. 20, cessano alla data di costituzione dei Comitati direttivi provvisori degli A.T.C.

2-bis. Nel caso in cui siano già stati perimetrati gli ambiti territoriali di caccia, ma non siano ancora stati costituiti e resi operativi i relativi Comitati direttivi provvisori, le Province svolgono gli adempimenti di competenza dei Comitati direttivi provvisori degli A.T.C. ricadenti nei rispettivi territori fino all'avvenuta costituzione dei Comitati medesimi. Le Province si avvalgono degli organi di gestione e coordinamento e delle strutture operative dei T.G.S.C. (Territori per la gestione sociale della caccia). A tal fine le strutture di servizio dei T.G.S.C. restano operanti fino a quando i Comitati direttivi provvisori degli A.T.C. non saranno in grado con proprie strutture di subentrare alle predette, per garantire la continuità dei servizi sul territorio, indispensabili per la corretta gestione dell'attività venatoria e la tutela dell'ambiente <sup>(469)</sup>.

3. In relazione alla prevista cessazione dei T.G.S.C., ciascun organo di cui al comma 2 provvede a redigere un bilancio di chiusura dell'attività, corredato da un inventario dei beni.

4. I fondi che residuano dalla chiusura dei bilanci e i beni dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei T.G.S.C. sono devoluti agli A.T.C. territorialmente competenti, in quanto soggetti che perseguono fini analoghi e che subentrano ad essi nello svolgimento dei compiti dagli stessi finora esercitati, sulla

base di criteri concordati tra le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, previa liquidazione delle eventuali pendenze finanziarie documentate dal collegio dei Sindaci revisori.

5. I Comitati direttivi provvisori degli A.T.C. decidono le assunzioni del personale dipendente necessario per l'espletamento dei propri compiti sulla base di accordi sindacali, con priorità per l'utilizzo del personale già alle dipendenze dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei T.G.S.C.

6. I vincoli in atto all'entrata in vigore della presente legge relativi alle zone di protezione della fauna, alle aziende venatorie, nonché ad ogni altro vincolo territoriale istituito in attuazione della L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche, conservano la loro validità fino alla scadenza naturale e comunque fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi ai corrispondenti vincoli che saranno adottati a norma della presente legge.

7. Sono abrogate la L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modificazioni, la L.R. 26 gennaio 1987, n. 3, e successive modificazioni, nonché il Reg. 24 luglio 1989, n. 25.

8. Per le attività la cui disciplina è demandata a specifica regolamentazione, si applicano le disposizioni vigenti fino all'emanazione di detta regolamentazione].

---

(467) Articolo abrogato dall'art. 58, comma 1, L.R. 26 febbraio 2016, n. 1.

(468) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(469) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 19 agosto 1994, n. 34.

---

## Art. 64

### *Disposizioni finanziarie* <sup>(470)</sup>.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'*art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), nonché dall'*art. 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) <sup>(471)</sup>.

2. [Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni svolte dalle Province, la Giunta regionale provvede nell'ambito della quota per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province del fondo regionale previsto dall'*art. 1 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 51* ripartita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della legge stessa] <sup>(472)</sup>.

3. [Per far fronte all'onere derivante alle province dall'art. 17, comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale «Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di città, nonché dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali regionali»] <sup>(473)</sup>.

---

(470) Ai sensi del punto 1, *Ord. reg. 6 luglio 2023, n. 110* si consente ai titolari di appostamento fisso già autorizzato dalla presente legge e ubicato nel territorio di uno dei Comuni o frazioni di Comune che abbiano subito danni alla struttura, alle

zone di rispetto o che siano impossibilitati a raggiungere l'appostamento stesso a causa dell'alluvione di maggio 2023, di presentare richiesta di spostamento dell'appostamento autorizzato per la stagione venatoria 2023-2024.

(471) Comma così sostituito dall'*art. 57, comma 1, lettera a), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.».

(472) Comma abrogato dall'*art. 57, comma 1, lettera b), L.R. 26 febbraio 2016, n. 1*.

(473) Comma aggiunto dall'*art. 48, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6*, a decorrere dal 1° aprile 2000, poi abrogato dall'art. 5, comma 3, L.R. 12 luglio 2002, n. 15. Per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 1, L.R. 20 settembre 2002, n. 23, continua ad applicarsi il presente comma nonostante l'abrogazione disposta dalla suddetta L.R. n. 15/2002.